

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	6
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	86
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	90

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Lunedì 13 febbraio 2017. – Presidenza  
del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 18.10.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.**

**C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente e relatore*, illustra brevemente il contenuto del decreto-legge all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 4280 e rilevato che:

le disposizioni del provvedimento d'urgenza sono, in generale, di immediata

applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; l'attuazione di talune misure è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

rilevato altresì che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo che dà conto dei presupposti giuridici riferiti al quadro europeo, delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di 4 articoli aggiuntivi, si compone di 32 articoli, ripartiti in quattro capi, e reca un complesso di misure di carattere omogeneo. In particolare:

il capo I del provvedimento (articoli da 1 a 12) reca la disciplina della concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance – ELA*);

il capo II (articoli da 13 a 23-bis) reca interventi di rafforzamento patrimo-

niale del settore bancario mediante la sottoscrizione o l'acquisto da parte del MEF di azioni di banche italiane o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione; l'articolo 23-bis, introdotto al Senato, prevede una relazione quadrimestrale del Ministro dell'economia e delle finanze alle Camere, relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati;

il capo III, composto di due articoli, istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato a coprire gli oneri delle operazioni di cui ai Capi I e II (articolo 24) e reca disposizioni generali sull'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (articolo 24-bis, introdotto al Senato concerne un tema solo funzionalmente connesso alla tutela del risparmio che dà il titolo al decreto);

il Capo IV (articoli da 25 a 28) dispone in merito a: contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale; deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie sui finanziamenti della Banca d'Italia; incremento, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro del livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni e prevedendone la relativa copertura; a tali disposizioni il Senato ha aggiunto l'articolo 26-bis, che modifica alcune norme del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore delle banche poste in risoluzione a fine 2015, e l'articolo 26-ter, il quale dispone che alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichino i limiti

alla riportabilità delle perdite di cui all'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); infine, l'articolo 28 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il provvedimento ricorre nei casi richiesti alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente;

il decreto-legge contiene numerose deroghe esplicite all'ordinamento vigente, la gran parte delle quali si riferisce a norme del codice civile, che vengono puntualmente indicate. In particolare:

all'articolo 18, comma 3, ove, ai fini della realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione, si prevede che in sede di aumento di capitale si possa derogare alle regole di cui all'articolo 2441 che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni;

all'articolo 20, in materia di assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF, ove si dispone, per le banche costituite in forma di cooperativa, la non applicazione: dell'articolo 2527, che demanda all'atto costitutivo l'individuazione dei requisiti dei soci; dell'articolo 2528, che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci; delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1), che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge; degli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge;

all'articolo 21, che reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista, introducendo specifiche deroghe al principio del voto capitaro previsto *ex lege* dalle norme sulle banche popolari;

all'articolo 22, comma 8, ove, ai fini dell'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate nonché ai limiti codicistici, ovvero alle altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione; non si applicano, quindi, i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-*bis* e 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360), né l'articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche;

ulteriori deroghe sono contemplate dall'articolo 13, che contiene una deroga generica alle norme di contabilità di Stato, e dall'articolo 26-*ter*, il quale prevede una deroga temporanea riguardante la trasformabilità delle attività per imposte anticipate delle banche di credito cooperativo;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

l'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea, il periodo – fissato al 30 giugno 2017 dal comma 1 – nel corso del quale il Ministero è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nonché il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge entro il quale il Ministro può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia. Analogamente, l'articolo 6, comma 6, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze possa variare, con proprio decreto,

i criteri di calcolo e la misura delle commissioni previsti dal medesimo articolo, sentita la Banca d'Italia, e tenuto conto delle condizioni di mercato e in conformità alle decisioni della Commissione europea. In entrambi i casi si affida ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo così ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie, in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni in esame e vincolato alle decisioni della Commissione europea;

infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 6, comma 6, con le quali si affida ad una fonte secondaria – seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea – il potere di intervenire su una fonte primaria. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 18.25.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	23

##### SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	75

##### SEDE REFERENTE

Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenza  
del vicepresidente della V Commissione  
Rocco PALESE.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del  
risparmio nel settore creditizio.**

**C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Rocco PALESE, *presidente*, informa che sono state presentate 146 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità

delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammento, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette

disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Borghesi 26-*bis*.12, che introduce la deducibilità delle imposte connesse al compimento di atti qualificabili come delitti non colposi, in caso di successiva sentenza favorevole;

Busin 26-*ter*.06, che prevede un onere non superiore a un euro per gli ordini di pagamento su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento;

Busin 26-*ter*.07, che esclude oneri per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatica;

Busin 26-*ter*.08, che limita l'imposta di bollo sui depositi titoli per gli istituti di credito popolari non quotati;

gli analoghi Busin 26-*ter*.013 e Busin 26-*ter*.014, che modificano la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di apertura di credito bancari; il Busin 26-*ter*.013, inoltre, esclude l'applicazione di oneri per le operazioni di *home banking*;

Busin 26-*ter*.015, che esclude l'applicazione di oneri per le operazioni di *home banking*;

Busin 26-*ter*.017, che introduce un divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche per i soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità;

Busin 26-*ter*.018, che modifica le modalità di calcolo per la determinazione del tasso usurario.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in vista della prosecuzione dell'esame del provvedimento nella seduta già convocata alle 16,30 di oggi e, data la grande rilevanza delle questioni affrontate da esso affron-

tate, auspica una maggiore partecipazione dei deputati della maggioranza e, segnatamente, del Partito Democratico, assenti alla seduta in corso di svolgimento.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé richiamati, è fissato alle ore 15.45.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 16.30 di oggi.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Rocco PALESE, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO – Interviene il sottosegretario per l'economia e delle finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 16.35.**

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.**

**C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Rocco PALESE, *presidente*, informa che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative pronunciati nella precedente seduta.

Al riguardo le Presidenze ritengono di rivedere il giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Busin 26-*ter*.08, a pagina 55 del fascicolo degli emendamenti, in quanto esso, rivedendo le modalità di applicazione dell'imposta di bollo sulle azioni delle banche popolari non quotate, appare congruente con la finalità di tutela del risparmio perseguita dal provvedi-

mento, in quanto viene incontro a una specifica situazione di difficoltà per gli azionisti di talune banche popolari non quotate, colpiti dalla perdita di valore dei predetti titoli, a seguito della crisi di tali istituti, inquadrandosi pertanto nel contesto delle misure di contrasto alle difficoltà di taluni intermediari creditizi oggetto del decreto-legge.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Busin 01.01.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Villarosa 2.1.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Alberti 4.1, sottolineando in primo luogo come tale proposta sia volta ad affermare un principio che ispira numerosi emendamenti presentati dal suo gruppo. Rileva infatti come, a fronte della concessione della garanzia statale sulle passività di nuova emissione delle banche, si renda necessario rendere pubblici i

nomi dei debitori insolventi per importi superiori a 100 mila euro, nonché di coloro che hanno avuto il ruolo di consulenti finanziari nell'ambito delle operazioni di erogazione dei predetti crediti.

Nel ricordare che, come reso noto anche dagli organi di stampa, alcuni finanziamenti molto ingenti erogati dal Monte dei Paschi di Siena, andati in sofferenza, fanno capo a pochi soggetti, tra i quali ricorda Sorgenia e il gruppo Mezzaroma, ritiene di tutta evidenza che, soprattutto a fronte dell'intervento pubblico, debba farsi chiarezza sulle modalità di erogazione dei finanziamenti stessi, nonché sui nomi dei consulenti finanziari e legali operanti nelle banche che hanno preso parte a tali vicende.

Al riguardo rammenta che il suo gruppo ha fatto richiesta di assicurare trasparenza e pubblicità in tal senso già nell'ambito delle mozioni recentemente discusse in Assemblea sulla crisi del sistema bancario, sottolineando come tale istanza, in un primo tempo presente anche nelle mozioni del Partito Democratico, sia stata poi espunta dalle mozioni presentate da tale forza politica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alberti 4.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.2, volto a fornire una nuova definizione della struttura delle società veicolo (cosiddette *bad bank*) a cui dovranno essere ceduti i crediti in sofferenza esistenti nel bilancio delle banche. In tale ambito rileva come, in linea generale, debba essere evitato che la gestione degli NPL si traduca nella svendita di grandi pacchetti di crediti deteriorati a taluni, pochi, grandi operatori finanziari, tra i quali cita Fortress e Pimco, per importi eccessivamente bassi, con conseguente perdita di risorse in danno degli istituti bancari e ad esclusivo vantaggio dei fondi stessi.

In tale contesto il suo emendamento 4.2 intende condurre alla creazione di *bad bank* partecipate dalle banche e dai cittadini, le quali, attraverso una gestione volta

a recuperare i crediti insoluti anche attraverso piani di ristrutturazione destinati ai clienti, determini utili per le banche stesse ed eviti un'ulteriore dispersione di patrimonio dal sistema bancario.

Nel ribadire come tale impostazione risulti imprescindibile, soprattutto laddove vi sia un intervento pubblico, come previsto dal decreto-legge in esame, sottolinea come ciò potrebbe condurre, secondo una stima di massima, al recupero di circa il 35 per cento del valore delle sofferenze bancarie.

Carlo SIBILIA (M5S) auspica innanzitutto che i gruppi di maggioranza siano disponibili a partecipare in maniera costruttiva alla fase emendativa del decreto-legge in esame, il quale verte su questioni legate alla tutela del risparmio, di notevole rilevanza generale. In particolare, con riferimento all'emendamento Pesco 4.2, di cui è cofirmatario, ne sottolinea la sostanziale importanza al fine di evitare che la gestione dei crediti deteriorati esistenti nei bilanci delle banche divenga lo strumento attraverso il quale, approfittando degli episodi di *mala gestio* verificatisi nell'ambito del sistema bancario, grandi gruppi attuino una speculazione sugli NPL, acquisendo grandi pacchetti di crediti ad un valore eccessivamente svalutato.

Michele PELILLO (PD) chiede chiarimenti circa la lettera *b*) dell'emendamento 4.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il contenuto della lettera *b*) dell'emendamento 4.2, la quale prevede che il prezzo di cessione dei crediti in sofferenza propri delle banche non può essere superiore al 70 per cento del valore medio ponderato di recupero in 5 anni per tale tipologia di credito.

Rileva come tale previsione costituisca il risultato di un meccanismo di calcolo volto a far sì che il prezzo effettivo di cessione dei crediti dalla banca alla *bad bank* corrisponda a circa il 35 per cento del valore nominale dei crediti stessi, sottolineando come tale valore presuntivo si

basi sull'ipotesi del recupero medio di circa il 50 per cento del valore in un periodo di 5 anni. In termini più generali, fa presente come la fissazione di un prezzo di cessione sia necessaria a evitare che gli istituti bancari procedano a un'eccessiva svalutazione delle sofferenze iscritte nei loro bilanci, al fine di utilizzare a proprio vantaggio lo strumento delle DTA (*Deferred Tax Assets*), che consente di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti.

Nel richiamare a tale proposito la forte svalutazione dei propri crediti in sofferenza operata, di recente, da Unicredit, evidenzia come sia indispensabile stabilire dei limiti precisi tesi a evitare che il meccanismo tributario delle DTA, sostenuto con risorse statali, sia utilizzato a fini speculativi in danno del Paese.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva come la lettera *b*) dell'emendamento 4.2 intenda evitare speculazioni nel meccanismo di cessione degli NPL: si dichiara invece disponibile a riformulare il testo della proposta emendativa.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 4.2 e 4.3, nonché Giorgia Meloni 4.4.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra il suo emendamento 4.5, il quale subordina la concessione della garanzia pubblica al fatto che la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, al fine di dare maggiori garanzie sulla gestione degli istituti bancari che fruiscono delle risorse pubbliche a titolo di garanzia, considerato che la vicenda di MPS costituisce uno degli esempi di *crack* bancario più grandi della storia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibilìa 4.5.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 5 a 15.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Alberti 5.1, di cui è cofirmatario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.2, che introduce la necessità di richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari per la variazione dei criteri di calcolo e della misura del corrispettivo della garanzia fornita dallo Stato.

Carlo SIBILIA (M5S) concorda con l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini di una loro responsabilizzazione politica, sottolineando inoltre come tale coinvolgimento riguarderà anche le prossime legislature.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 6.2 e Alberti 6.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento 7.1 a sua prima firma, diretto a garantire una maggiore trasparenza delle richieste presentate dalle banche per l'ammissione alla garanzia dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 7.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al rappresentante del Governo il motivo per il quale nel testo del decreto — legge, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stata eliminata la necessità di presentazione del piano industriale nei casi in cui le passività garantite siano rimborsate entro due mesi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come la questione sia stata lungamente dibattuta durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, giungendo alla conclusione che sia opportuno elimi-

nare tale adempimento, in quanto la redazione del piano presuppone un profondo intervento di riorganizzazione della banca, non necessario quando le passività sono rimborsate in tempi brevi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che a qualsiasi altro soggetto che richiede un prestito o una garanzia bancaria, anche se di breve durata, è comunque chiesta l'assunzione di precisi impegni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che, anche in assenza del piano industriale, vengono comunque richiesti altri adempimenti alla banca richiedente la garanzia statale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la scelta del Governo di rinunciare al piano industriale dimostri scarsa attenzione per le risorse dei cittadini italiani.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 7.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala come anche l'emendamento 7.3 a sua prima firma sia volto a garantire maggiormente l'utilizzo delle risorse dei cittadini italiani, prevedendo la presentazione del piano industriale anche nei casi in cui il valore nominale degli strumenti finanziari, per i quali è richiesta la garanzia, sia compreso tra 300 e 500 milioni di euro.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede al rappresentante del Governo la ragione per la quale sia stato espresso parere contrario su un emendamento volto ad aumentare le tutele per lo Stato, nel caso di erogazione di una garanzia pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 7.3 e 7.4.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 7.5 a sua prima firma, il quale vieta

la distribuzione di *bonus* monetari e *stock options* a favore degli organi di amministrazione e dei dipendenti della banca nel periodo in cui la banca beneficia della garanzia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibilìa 7.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 7.6 a sua prima firma, il quale pone limiti, nel periodo in cui la banca beneficia della garanzia, alle retribuzioni del personale e dei membri del consiglio di amministrazione della banca.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che limiti ai *bonus* monetari e alle *stock options*, nei casi di intervento pubblico, sono previsti da una circolare della Banca d'Italia. Ricorda in particolare che la direttiva 2013/36/UE, a differenza dell'emendamento Pesco 7.6, prevede due tipologie di limiti alle retribuzioni e assicura che detta normativa verrà rispettata.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime apprezzamento per quanto affermato dal rappresentante del Governo, osservando comunque come una esplicita previsione normativa in tal senso sarebbe preferibile.

Rocco PALESE, *presidente*, suggerisce di trasfondere il contenuto dell'emendamento Pesco 7.6 in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 7.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'illustrare l'emendamento 7.7 a sua prima firma, osserva che le banche dovrebbero limitarsi a concedere crediti ai cittadini e alle imprese e non investire in strumenti finanziari speculativi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 7.7 e Sibilìa 8.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala come l'emendamento 8.2 a sua prima firma prevede la nazionalizzazione delle banche che non rispettano il piano di ristrutturazione, così come fu fatto in analoghe situazioni in Svezia, dove lo Stato ha realizzato il risanamento degli istituti bancari inadempienti, nazionalizzandole e cedendone poi il controllo.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come la nazionalizzazione darebbe maggiori garanzie allo Stato che interviene nel salvataggio, mentre nel caso del Monte dei Paschi l'istituto bancario continuerà ad essere gestito dai medesimi amministratori che ne hanno causato il dissesto. Così facendo ci si limita ad effettuare una sanatoria, consentendo alla banca di proseguire nella pessima gestione sinora attuata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 8.2.

Carlo SIBILIA (M5S), illustrando l'emendamento 9.1 a sua prima firma, segnala la necessità, ai fini di una maggiore trasparenza, che le Commissioni parlamentari siano tempestivamente informate di rilievi o note inviate dalla Commissione europea in merito alle valutazioni di quest'ultima circa le misure di sostegno pubblico alle banche adottate in forza del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibilìa 9.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 12.01 a sua prima firma, del quale raccomanda l'approvazione, volto ad agevolare la surroga dei mutui in sofferenza attraverso la trasferibilità delle DTA, in modo tale da favorire la banca subentrante che assume l'onere di erogare la parte residua del mutuo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pesco 12.01.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel premettere che il suo gruppo, come peraltro anticipato nel corso dell'esame preliminare del provvedimento in titolo, si è attenuto al criterio di presentare un numero limitato di proposte emendative sui punti maggiormente qualificanti, illustra l'emendamento 13.1 a sua prima firma. Segnala come esso sia essenzialmente volto ad inquadrare il provvedimento in esame nell'ambito della tutela del risparmio assicurata dall'articolo 47 della Costituzione. Ritene infatti che il richiamo esplicito a tale ultima disposizione non rappresenti un aspetto irrilevante, tanto più in considerazione della necessità che il Paese ritrovi nel frangente attuale i fondamentali elementi di tenuta del sistema del credito, nel quadro della più generale tutela del risparmio, al fine di assicurare i presupposti per un rilancio delle prospettive di crescita economica e di rinnovare il clima di reciproca fiducia tra clienti ed istituti di intermediazione finanziaria. A tale ultimo riguardo, osserva come nel nostro Paese, secondo stime recenti, circa 130 miliardi di euro risultano allo stato sottratti al circuito del credito. Ribadisce pertanto la necessità di esplicitare il nesso tra i contenuti specifici del provvedimento in esame e il citato articolo 47 della Costituzione, tanto più in considerazione del fatto che il presente decreto-legge ambisce a risolvere la problematica complessiva delle crisi bancarie, in atto e potenziali, in attesa della indispensabile realizzazione del cosiddetto « terzo pilastro » dell'Unione bancaria europea, finalizzato alla tutela condivisa dei depositi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 13.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 13.2, di cui è cofirmatario, volto ad estendere la portata applicativa del ricorso al sostegno pubblico anche agli istituti bancari posti in risoluzione a seguito del decreto-legge n. 183 del 2015, essendo stato quest'ultimo intervento caratterizzato da un eccessivo tasso di estemporaneità.

A suo giudizio, una simile misura consentirebbe la gestione unitaria della complessa tematica delle sofferenze bancarie, assicurando al contempo una maggiore tutela ai risparmiatori colpiti dalle recenti crisi degli istituti di credito, spesso ancora in attesa di recuperare le somme perdute.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 13.2 e Sibilìa 13.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 14.1, di cui è cofirmatario, volto ad introdurre strumenti per assicurare in maniera efficace l'esigenza di una maggiore trasparenza su quanto avvenuto in passato in relazione alla gestione degli istituti di credito nel nostro Paese. Fa inoltre presente che tale proposta emendativa anticipa in parte il successivo articolo aggiuntivo Brunetta 26-ter.01, volto all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano negli anni dal 1999 al 2015, con l'obiettivo, tra gli altri, di promuovere, anche nei confronti delle legittime aspettative dell'opinione pubblica, un maggior grado di consapevolezza rispetto a taluni eventi occorsi nel predetto periodo di tempo, al fine di individuare in maniera chiara ed inequivocabile le controparti eventualmente insolventi, nonché le responsabilità nella gestione di importanti istituti bancari, che hanno infine determinato la necessità di provvedere ad un incremento del fabbisogno di capitale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA richiama l'attenzione del deputato Alberto Giorgetti sulle positive modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, segnala l'articolo 23-bis, che prevede la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di una relazione quadrimestrale nella quale devono essere indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono

stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto. A suo avviso, l'inserimento di tale specifica previsione, pur senza risolvere pienamente la questione relativa alla richiesta di una vera e propria lista nominativa delle controparti insolventi, consentirà tuttavia un sufficiente grado di conoscenza circa il profilo di rischio delle controparti medesime, nonché circa le concrete modalità gestionali dei singoli istituti bancari.

Carlo SIBILIA (M5S), pur apprezzando l'introduzione nel testo del decreto-legge del citato articolo 23-*bis*, rileva tuttavia come la questione centrale sia rappresentata dalla mancata conoscenza delle cause che, nel corso degli ultimi anni, hanno condotto diversi istituti bancari alla necessità di avviare cospicue operazioni di ricapitalizzazione, anche con oneri a carico delle finanze pubbliche, circostanza quest'ultima che potrebbe ragionevolmente ripetersi nel prossimo futuro. A suo avviso, l'origine di tali fenomeni degenerativi, per quanto concerne almeno il Monte dei Paschi di Siena, è da ravvisarsi nel fatto che nei bilanci di tale istituto di credito i derivati venivano contabilizzati come titoli di Stato. Evidenzia, altresì, come rispetto a tali vicende sia risultato insufficiente il controllo attribuito alle autorità di vigilanza, la Banca d'Italia, le CONSOB e la BCE, competenti in ambito europeo e nazionale, segnalando inoltre le specifiche responsabilità degli amministratori di MPS, colpevoli di avere fornito false informazioni al mercato, aspetto questo sul quale sono in corso i dovuti accertamenti da parte della magistratura inquirente. Alla luce delle predette considerazioni, ritiene pertanto ineludibile intervenire con misure apposite ed efficaci sulla *governance* del Monte dei Paschi di Siena, nonché sul sistema complessivo degli organi e degli strumenti della vigilanza, anche per i profili inerenti il corretto funzionamento del mercato azionario, attualmente incentrati sulla Banca d'Italia e

sulla CONSOB. Auspicando che su tale obiettivo possa realizzarsi la più ampia unità di intenti tra le diverse forze parlamentari, ribadisce l'inefficace esercizio dei compiti di vigilanza bancaria attribuiti dal nostro ordinamento giuridico ai competenti organismi, che a suo giudizio ha determinato anche il mancato superamento, da parte di molti istituti di credito italiani, degli *stress test* svoltosi lo scorso mese di luglio.

Le Commissioni respingono Fabrizio Di Stefano 14.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento 14.2 a sua prima firma, rinnova l'urgenza di subordinare l'intervento pubblico all'assunzione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di amministrazione straordinaria, sollecitando i commissari incaricati della predetta gestione straordinaria alla predisposizione di una relazione dalla quale sia possibile evincere anche i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, che non hanno onorato il proprio debito nei confronti dell'istituto bancario. A tale specifico riguardo, segnala talune società che, anche sulla base delle ricerche condotte negli ultimi tempi e di notizie giornalistiche, risultano ricadere nella citata condizione, tra le quali cita a mero titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esautività, la Sorigenia dell'ingegner Carlo De Benedetti, il gruppo Marcegaglia e il gruppo Mezzaroma ovvero la società De-iulemar, a vario titolo allo stato debitrice anche per centinaia di milioni di euro.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene sull'emendamento Pesco 14.2, di cui è cofirmatario, evidenziando come l'interesse precipuo sotteso alla citata proposta emendativa non sia tanto quello di predisporre una sorta di lista di proscrizione, bensì quello di rendere evidenti taluni conflitti di interesse, quale ad esempio quello intercorrente tra i vertici del Monte dei Paschi di Siena e la società Sorigenia di Carlo de Benedetti, che hanno finito per penalizzare ingiustamente il sistema delle

imprese sane nella ricerca di accesso al credito. Nell'osservare come fosse a tutti nota la particolare affinità politica tra il *management* del Monte dei Paschi di Siena e il Partito Democratico, del quale Carlo De Benedetti risulta essere il primo tesserato, ribadisce a maggior ragione la necessità di un addvenire ad efficace e rigoroso sistema di controllo e vigilanza delle attività nel settore bancario e creditizio.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 14.2, Sibilìa 14.3 e Pesco 15.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 15.2 a sua prima firma, volto a rendere noti non solo i nomi delle maggiori controparti insolventi, ma anche di coloro che a suo tempo autorizzarono i finanziamenti concessi, giacché tale elemento consentirebbe di svelare i legami politici sottostanti a quelle stesse autorizzazioni, come emerso peraltro chiaramente dalle vicende che hanno riguardato di recente sia Banca Etruria sia il Monte dei Paschi di Siena. Considera la disponibilità di tali informazioni ancor più necessaria in presenza di un intervento diretto dello Stato a sostegno della ricapitalizzazione patrimoniale degli istituti bancari oggetto del presente provvedimento.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpI) manifesta il proprio fermo dissenso rispetto ad un che intende chiedere la redazione di una sorta di lista di proscrizione, a suo giudizio priva di qualsiasi utilità e ragionevolezza. Osserva infatti come diversi possano essere i motivi che hanno causato lo stato di insolvenza di alcuni debitori delle banche e che hanno determinato l'emergere, nei bilanci di taluni istituti bancari, dei cosiddetti *Non Performing Loans*, legati alla perdita di fatturato dei debitori registrata così come al deperimento del valore delle garanzie immobiliari poste come collaterali ai prestiti stessi. Evidenzia, del resto, come eventuali casi di concessione poco attenta del cre-

dito potranno essere accertati dagli organi inquirenti della magistratura alla luce di specifiche fattispecie di reato in tale materia previste dal nostro ordinamento giuridico. Contesta, inoltre, la presunta mancata vigilanza operata dalla Banca d'Italia nel caso dei recenti episodi di cattiva amministrazione di taluni istituti bancari richiamati dai colleghi che lo hanno preceduto.

Rocco PALESE, *presidente*, replicando alle considerazioni svolte dal deputato Tancredi, osserva come la magistratura, nonostante la profonda inquietudine che ha attraversato ed ancora attraversa l'opinione pubblica anche a fronte dei drammatici casi che hanno contrassegnato i momenti più difficili della crisi bancaria, non abbia tuttavia avviato alcuna significativa iniziativa volta ad accertare eventuali responsabilità o specifiche violazioni di legge.

Bruno TABACCI (DeS-CD) invita il presidente Palese a limitarsi a svolgere il ruolo di presidente, nel rispetto dei poteri e soprattutto dei doveri istituzionali, e a restare nell'alveo di una discussione di carattere legislativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 15.2.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 15.3 a sua prima firma, nel premettere che scopo del MoVimento 5 Stelle non è esprimere un giudizio sulla magistratura, precisa tuttavia come l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria delle banche coinvolte sarebbe un utile strumento per evitare la prescrizione dei reati legati alla loro gestione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sibilìa 15.3 e Pesco 15.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), illustrando le finalità dell'emendamento 15.5 a sua prima firma, chiarisce che la

richiesta di aumentare da 3 a 5 anni l'intervallo di tempo in cui gli esperti indipendenti non devono aver intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da compromettere l'indipendenza si basa su un'indagine svolta in Svezia dalla Banca centrale, dalla quale è emerso che tale periodo di tempo dovrebbe durare un anno in più alla durata della legislatura, allo scopo di evitare potenziali conflitti di interesse: in tale prospettiva il suo emendamento intende quantomeno allungare la durata del predetto *cooling period*.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 15.5 e 15.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'intervenire sull'emendamento 15.7 a sua prima firma, lamenta il mancato intervento in audizione, nonostante la reiterata richiesta della Commissione Finanze, del comitato di sorveglianza della BCE, ribadendo la necessità di una maggiore trasparenza e rilevando come il parere espresso dalla stessa BCE sul decreto-legge in esame non sia mai stato trasmesso formalmente al Parlamento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 15.7 e 15.8.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 16 a 27.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 16.1.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 16.2 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto, da una parte, a precisare l'ambito dei chiarimenti e delle integrazioni circa l'intervento di

rafforzamento richiesto dalla banca allo Stato, e, dall'altro a fissare i termini entro cui l'Emittente è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti, onde evitare che la sospensione a tempo indeterminato del predetto termine possa determinare un aggravamento della situazione finanziaria della banca interessata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sibilìa 16.2.

Filippo BUSIN (LNA), intervenendo sull'emendamento 16.3 a sua prima firma, osserva come la tutela del risparmio non dovrebbe essere attuata solo attraverso provvedimenti estemporanei, bensì rispondendo alla domanda di giustizia dei risparmiatori. Nel ricordare che gli amministratori delle banche percepiscono talvolta compensi sproporzionati e spropositati, fa presente che sarebbe utile riconoscere una responsabilità aggiuntiva nei confronti degli amministratori del settore bancario che spesso, a causa della lentezza della giustizia, sono riusciti a mettere al riparo i propri patrimoni personali. Chiede pertanto il rafforzamento delle norme a tutela dei risparmiatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 16.3, 16.4, 17.1, Alberti 17.2, Busin 17.3 e 17.4 e Villarosa 18.1.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene sull'emendamento 18.2 a sua prima firma, esprimendo perplessità sulla deroga alla disciplina dell'articolo 2441 del codice civile prevista dal comma 3 dell'articolo 18.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sibilìa 18.2 e Pesco 18.3.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento 19.1 a sua prima firma, chiede chiarimenti circa il fatto che l'acquisto, da parte del MEF, delle azioni rinvenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri derivanti dalla

risoluzione bancaria, costituisca una mera possibilità, piuttosto che un obbligo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 19.1, Busin 19.2, Pesco 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8, nonché Alberti 19.9.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 19.03 a sua prima firma, osserva come sarebbe utile prevedere la possibilità di risarcire anche gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in procedura di risoluzione a novembre 2015, oltre che gli obbligazionisti della Banca Monte dei Paschi, utilizzando il risparmio che il MEF realizzerà a seguito delle modifiche apportate dal Senato al meccanismo di risarcimento in favore gli obbligazionisti subordinati di MPS.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pesco 19.03.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'intervenire sull'articolo aggiuntivo 19.04 a sua prima firma, osserva che sarebbe opportuno prevedere una gamma di strumenti che consentano di omogeneizzare le opportunità per i risparmiatori, anche per gli obbligazionisti delle quattro banche poste in liquidazione a fine 2015. In particolare, nel sottolineare la necessità di varare strumenti innovativi, propone anche l'emissione di un'obbligazione decennale che non preveda interessi, nonché il ricorso a strumenti quali i *warrant*.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 19.04 e Carrescia 19.02.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 19.01 a sua prima firma, osserva come, per procedere al ristoro degli obbligazionisti subordinati, nonché degli azionisti, delle quattro banche poste in procedura di risoluzione a novembre 2015, le società veicolo sorte in seguito all'applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015,

n. 180, che di tali istituti bancari riscuotono i crediti, potrebbero emettere strumenti finanziari in modo tale da utilizzarne gli utili conseguiti per tale ristoro. Chiede inoltre chiarimenti al Governo circa il tasso di recupero di tali crediti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Pesco 19.01 e Busin 19.05.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento 20.1 a sua prima firma, chiede che vengano vietate le vendite allo scoperto, come già accade in molti Paesi europei e negli Stati Uniti, ricordando tra l'altro come, poco prima del passaggio dal Governo Berlusconi al Governo Monti, sia stato realizzato un numero cospicuo di vendite allo scoperto sui nostri titoli di Stato, che hanno portato ad un'impennata dello *spread*, evidenziando in tal modo la pericolosità di tali procedure. Nel ricordare che i grandi *hedge fund* utilizzano tali strumenti per far scendere vertiginosamente il prezzo degli strumenti finanziari e lucrare così sulle perdite delle nostre aziende, invita ad una riflessione sulla funzione antisociale delle vendite allo scoperto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, nel sottolineare la delicatezza e l'importanza delle questioni trattate nell'ambito del provvedimento in esame, auspica che esse possano, in futuro, essere oggetto di discussione da parte della Commissione Finanze, mediante un confronto che valorizzi l'apporto di tutti i gruppi. In tale contesto, in considerazione della ristrettezza del tempo a disposizione per la conclusione dell'*iter* del decreto-legge in sede referente, invita i deputati delle Commissioni riunite a limitare i propri interventi a un intervento per gruppo su ciascun emendamento.

Carlo SIBILIA (M5S), con riferimento all'emendamento Villarosa 20.1, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso abbia la finalità di stabilire un presidio a tutela dei

risparmiatori, imponendo alle banche il divieto di effettuare vendite allo scoperto, laddove il MEF assuma partecipazioni nelle banche stesse. Nel ricordare che il direttore generale di Unicredit, nel corso dell'audizione svolta in Commissione Finanze, ha evidenziato che le operazioni allo scoperto hanno costituito, in occasione dell'aumento di capitale, per 8 miliardi, realizzato da Unicredit nel 2012, lo strumento per operazioni speculative molto dannose per il Paese, auspica che il Governo intervenga nel senso proposto dall'emendamento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 20.1, Sibia 20.2 e Pesco 20.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 20.4, il quale intende evitare che gli istituti bancari utilizzino lo strumento delle DTA a fini speculativi, svalutando eccessivamente i propri crediti in sofferenza e vendendoli a società collegate ai predetti istituti a prezzi molto inferiori al loro valore nominale. Nel sottolineare come tale meccanismo si traduca in un drenaggio di risorse in danno dell'Erario, mediante l'utilizzo dello strumento tributario dei crediti di imposta, evidenzia la necessità di fissare dei paletti che impediscano alle banche tale gestione speculativa degli NPL.

In tale contesto il suo emendamento 20.4 è volto a stabilire dei limiti percentuali da applicare nell'ambito delle vendite dei crediti deteriorati. Al riguardo, evidenzia come il mercato del credito sia attualmente gestito da pochi gruppi che effettuano operazioni speculative concordando tra di loro il prezzo da applicare alle sofferenze bancarie e così realizzando acquisti di blocchi di crediti ingenti per prezzi molto inferiori al loro valore reale. Al fine di contrastare tali pratiche dannose la lettera c) del suo emendamento 20.4 stabilisce che non è permesso inserire nelle vendite in blocco dei predetti crediti posizioni per le quali la banca non abbia posto in atto un tentativo di transazione con la parte debitrice, proprio al fine di

ridurre al minimo le perdite e utilizzando la riduzione del valore dei crediti a favore, almeno in prima istanza, della banca e della parte debitrice.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 20.4, Alberti 20.5 e Sibia 20.6.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 20.7, volto a introdurre la previsione in base alla quale, a seguito dell'assunzione della partecipazione nella banca da parte del MEF, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni, è vietata la vendita dei crediti deteriorati per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 20.7, Mazziotti Di Celso 20.8 e 20.9, Sibia 20.10 e Alberti 20.11.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra gli emendamenti 21.1 e 21.3 a sua prima firma, i quali sostituiscono l'articolo 21 del decreto-legge, recante misure in materia di banche costituite in forma di società cooperativa che intendono fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal provvedimento. In particolare sottolinea come le predette proposte emendative siano volte a consentire alle banche cooperative l'emissione di azioni di finanziamento previste dall'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del MEF, prevedendo altresì a favore del Ministero il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta.

Con particolare riferimento all'emendamento 21.1, evidenzia come esso, al comma 3, preveda la proroga del termine per l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 29 del TUB in materia di trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Al riguardo, rileva, infatti, la necessità di intervenire attraverso una proroga di tale termine, posto che la

questione è attualmente all'esame della Corte Costituzionale, a seguito di rimessione da parte del Consiglio di Stato per i profili di parziale incostituzionalità legati alla possibilità di rinviare o sospendere *sine die* il diritto al rimborso delle quote nel caso di recesso nel momento della trasformazione in S.p.A.

Inoltre il comma 4 dell'emendamento 21.1, prevede che l'obbligo di trasformazione in società per azioni per le banche popolari non quotate in mercati regolamentati scatti solo laddove l'attivo delle predette banche superi i 30 miliardi di euro. Con riguardo alla medesima questione, rileva infatti come il limite di 8 miliardi non trovi alcun fondamento normativo nell'ordinamento.

Nel sottolineare l'urgenza delle questioni affrontate dai suoi emendamenti, auspica che su di esse il Governo intervenga quanto prima.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni del deputato Alberto Giorgetti, sottolinea come il Governo, al fine di stabilire il termine entro il quale il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso del socio possa subire delle limitazioni, sia in attesa della decisione della Corte Costituzionale, la quale è stata investita della questione da parte del Consiglio di Stato. A tale proposito ricorda come l'Esecutivo abbia espresso parere favorevole al Senato su un ordine del giorno in base al quale assume l'impegno a fissare il predetto termine non appena la Corte Costituzionale si sarà pronunciata.

In relazione alle deroghe al principio del voto capitario previsto dalle norme sulle banche popolari, ribadisce la volontà del Governo di inserire una norma che consenta, a seguito dell'ingresso dello Stato nell'azionariato delle banche stesse, una gestione efficace di tale partecipazione azionaria.

Con particolare riferimento alla questione della fissazione della soglia di 8 miliardi di euro di attivo, oltre la quale le banche popolari hanno l'obbligo di tra-

sformazione in società per azioni, ribadisce come la stessa trovi il proprio fondamento in una norma di legge.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 21.1 e Fassina 21.2, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 21.3 e Fassina 21.4, nonché gli emendamenti Villarosa 21.5, Alberto Giorgetti 21.6 e 21.7, Villarosa 22.1 e Mazziotti Di Celso 22.2.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra l'emendamento Fabrizio Di Stefano 22.3, di cui è cofirmatario, volto a porre rimedio alla disparità di trattamento attuata dal Governo tra i risparmiatori titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione e gli obbligazionisti del Monte dei Paschi di Siena. Nel sottolineare come tale questione rivesta una fondamentale importanza, ne sottolinea altresì i profili di rilevanza costituzionale, con particolare riferimento al principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini previsto dall'articolo 3 e al principio di tutela del risparmio stabilito dall'articolo 47 della Costituzione. In tale quadro ricorda come i risparmiatori delle richiamate quattro banche abbiano subito l'azzeramento del valore delle proprie obbligazioni e, solo a seguito dell'attuazione della procedura di risoluzione, abbiano avuto accesso al sistema del rimborso forfetario dell'80 per cento del valore dei propri titoli. In tale quadro sottolinea la rilevanza dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 22.3, volto a sanare la grave ingiustizia posta in essere nei confronti dei predetti risparmiatori.

Nel dichiararsi consapevole delle difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi per l'approvazione del decreto-legge in esame, ribadisce tuttavia la necessità di un intervento del Governo in tal senso, in considerazione della perdita di fiducia che colpisce i cittadini di fronte a situazioni di evidenti disparità di trattamento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni del

deputato Laffranco, giudica innanzitutto sbagliato partire dal presupposto che le vicende relative alle quattro banche poste in risoluzione e al Monte dei Paschi di Siena potessero essere trattate attraverso strumenti analoghi. Ricorda infatti che gli istituti Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti erano in stato di dissesto e per tale motivo, in base alla normativa dell'Unione europea, sono state oggetto di procedura di risoluzione, mentre per MPS, che presenta un livello di patrimonializzazione elevata, è possibile attuare misure di natura diversa.

Con riguardo alla disparità di trattamento che sarebbe stata attuata nei confronti dei risparmiatori nell'ambito delle due vicende richiamate, sottolinea inoltre come gli obbligazionisti delle quattro banche abbiano avuto accesso al rimborso forfetario dell'80 per cento previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016, il quale non è invece previsto per i risparmiatori possessori di titoli emessi dal Monte dei Paschi di Siena.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che le differenze tra le quattro banche poste in risoluzione e il Monte dei Paschi di Siena, rilevate anche dalla Banca d'Italia nel corso della sua audizione, sono semplicemente dovute al ritardo con il quale si è intervenuti a proposito delle prime.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 22.3, gli articoli aggiuntivi Villarosa 22.01, Paglia 22.02 e 22.03, Alberto Giorgetti 22.04 e 22.05, nonché gli emendamenti Villarosa 23.1, Paglia 23.2, Alberti 23.3, Busin 23.4 e 23.5, Pesco 23.6, Paglia 23.7, gli articoli aggiuntivi Busin 23.01 e 23.02, Giorgia Meloni 23.03 e 23.04, gli emendamenti Busin 23-bis.1, 23-bis.2, 23-bis.3 e l'articolo aggiuntivo Busin 23-bis.01.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento 24-bis.1 a sua prima firma, manifestando la volontà di evitare che l'intro-

duzione dell'educazione finanziaria possa costituire un alibi per la diffusione presso il pubblico di strumenti finanziari pericolosi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Paglia 24-bis.2, gli articoli aggiuntivi Busin 24-bis.01, 24-bis.02, 24-bis.04, 24-bis.03, Paglia 25.01 e 25.02, nonché l'emendamento Paglia 26-bis.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 26-bis.2 a sua prima firma, il quale è volto a prevedere l'emissione di strumenti finanziari *warrant* da attribuire agli azionisti delle quattro banche poste in risoluzione, per consentire una forma di ristoro anche a tali soggetti, che hanno totalmente perso i loro investimenti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 26-bis.2 e 26-bis.3.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 26-bis.3 a sua prima firma, volto ad ampliare la platea degli aventi diritto al risarcimento previsto dalla legge per gli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 26-bis.4 e 26-bis.5.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo in relazione all'emendamento 26-bis.6 a sua prima firma, ricorda la recente approvazione, da parte della Commissione Finanze, con il parere favorevole del Governo di una risoluzione con la quale si prevedeva l'ampliamento della platea degli aventi diritto al risarcimento previsto dalla legge per gli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione, rilevando come le previsioni introdotte dal Senato in materia non realizzino l'impegno assunto dall'Esecutivo stesso con la predetta risoluzione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che detta platea ha già subito un ampliamento nel corso dell'esame presso il Senato. Al riguardo osserva che l'esistenza di un atto tra vivi a titolo gratuito può ritenersi plausibile tra parenti di secondo grado, ovvero tra fratelli, mentre potrebbe nascondere un altro tipo di transazione quando viene posto in essere da altri soggetti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala che questo tipo di obiezioni non erano state avanzate quando fu discussa la risoluzione sopra menzionata. Chiede inoltre come debba essere considerata la divisione dei beni effettuata in caso di divorzio.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che la divisione dei beni in caso di divorzio non è un atto a titolo gratuito e costituisce comunque una forma di regolazione tra le parti dei loro rapporti finanziari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede quale sia la funzione di una risoluzione approvata dal Parlamento se il Governo non tiene conto delle sue indicazioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che ci sarà la possibilità di inserire quanto stabilito nella risoluzione in altri atti normativi.

Carlo SIBILIA (M5S), pur comprendendo la difficoltà di modificare il provvedimento in questo momento, osserva come la questione del rispetto delle deliberazioni parlamentari non possa essere liquidata con leggerezza e come il contenuto della risoluzione avrebbe potuto essere riversato in un emendamento da approvare nel corso dell'esame presso il Senato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 26-bis.6 e Paglia 26-bis.7.

Maino MARCHI (PD) chiede che l'emendamento Donati 26-bis.11 sia considerato respinto per l'esame in Assemblea.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Donati 26-bis.11 si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Daniele PESCO (M5S) ritira il proprio emendamento 26-bis.8.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Gianluca Pini 26-bis.13, l'articolo aggiuntivo Villarosa 26-bis.03, gli identici articoli aggiuntivi Busin 26-bis.04 e Fassina 26-bis.05, gli articoli aggiuntivi Brunetta 26-ter.01, Busin 26-ter.03 e 26-ter.04, Pesco 26-ter.05.

Filippo BUSIN (LNA), illustrando l'articolo aggiuntivo 26-ter.08 a sua prima firma, ricorda l'esistenza di risparmiatori molto meno fortunati di quelli di MPS, rappresentati dagli azionisti delle banche popolari venete, che non hanno avuto alcuna forma di risarcimento a seguito del sostanziale azzeramento dei loro investimenti, e che inoltre hanno dovuto pagare l'imposta di bollo sulle predette azioni in base a valori assolutamente non corrispondenti a quelli reali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i deputati Alberto Giorgetti e Laffranco hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Busin 26-ter.08.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Busin 26-ter.08.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 26-ter.09 a sua prima firma, diretto ad estendere il ricorso al Fondo di cui all'articolo 24 a tutti i casi di crisi bancaria.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 26-ter.09, Fassina 26-ter.010, Paglia 26-ter.011, Fassina 26-ter.012, Villarosa 26-ter.016, gli emenda-

menti Villarosa 27.1 e Alberti 27.2, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 27.01, 27.02, 27.03, 27.04 e 27.05.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, nonché delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura, mentre le altre Commissioni competenti in sede consultiva non hanno ritenuto di esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, sottolinea come il presente decreto-legge presenti diverse carenze che potevano essere colmate nel corso dell'esame parlamentare, come dimostrano dagli interventi non ostruzionistici svolti dalle opposizioni. Tra le diverse lacune menziona quella a suo avviso più rilevante, ossia la mancata istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta incaricata di approfondire le vicende che hanno condotto ai dissesti bancari, nonché le responsabilità del *management*.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come il suo gruppo abbia consentito di discutere più di cento emendamenti in tre ore, con un atteggiamento pienamente responsabile e comunque non ostruzionistico. Si dichiara non soddisfatto per il modo di procedere della maggioranza, che non ha consentito alla Camera dei deputati di fornire il proprio contributo nell'elaborazione del provvedimento. Auspica pertanto che, con successivi provvedimenti, si possa intervenire sui numerosi profili non risolti dal presente decreto-legge, come modificato dal Senato, quali ad esempio quelli relativi all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore bancario.

Filippo BUSIN (LNA), concordando con quanto evidenziato dal collega Sibilia,

esprime il suo rammarico per il modo di procedere della maggioranza, che ritiene non rispettoso del Parlamento, ove si consideri l'importanza del provvedimento in oggetto.

Michele PELILLO (PD), come già sottolineato nel corso dell'esame preliminare, evidenzia che anche la maggioranza avrebbe voluto intervenire nel merito del provvedimento, data la sua importanza, ma vi ha dovuto rinunciare in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, che non hanno comunque impedito lo svolgimento di un dibattito costruttivo, al quale hanno contribuito anche i rappresentanti dell'opposizione, di cui apprezza l'atteggiamento non ostruzionistico.

Ritiene che il provvedimento vada nella giusta direzione e che sia stato migliorato nel corso dell'esame da parte del Senato, pur auspicando ulteriori futuri interventi normativi, volti a completare la disciplina in oggetto.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole sul provvedimento da parte del gruppo del PD.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato Pelillo e ritiene che alcune delle questioni sollevate dai gruppi di opposizione potranno essere affrontate attraverso ulteriori interventi in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti delle Commissioni la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Pilozi e Petrini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte quindi che il gruppo M5S ha nominato, quale relatore di minoranza, il deputato Sibilìa.

**La seduta termina alle 19.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Premettere il seguente:*

ART. 01. – (*Separazione dei modelli bancari*). – 1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e di differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari e il divieto per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente al fine di:

*a)* prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

*b)* prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

*c)* prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

*d)* prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

*e)* prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,

strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

**01. 01.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a cinque anni o.*

**2. 1.** Villarosa, Pesco, Sibia, Alberti.

ART. 4.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

**4. 1.** Alberti, Pesco, Sibia, Villarosa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una società veicolo partecipata dalla banca con una quota di almeno il 48 per cento del capitale azionario al verificarsi dei seguenti presupposti:

a) alla società veicolo deve essere ceduto l'intero pacchetto di crediti in sofferenza esistente in bilancio della banca al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il prezzo di cessione deve essere validato da Banca Italia e non può co-

munque essere superiore al 70 per cento del valore medio ponderato di recupero in 5 anni per tale tipologia di credito;

c) l'importo massimo di emissione e consistenza di obbligazioni con garanzia pubblica da parte delle società veicolo di cui al presente comma deve costantemente non superare il 50 per cento del proprio patrimonio netto;

d) la società veicolo non può avere debiti superiori al 75 per cento del proprio patrimonio netto in bilancio fintanto che le garanzie pubbliche sulle proprie obbligazioni non si siano estinte;

e) la banca può cedere quote azionarie della società veicolo solo attraverso collocamento e quotazione in un mercato regolamentato favorendo l'azionariato diffuso;

f) la banca contestualmente alla cessione dei crediti può conferire alla società veicolo quote DTA iscritte nel proprio bilancio.

**4. 2.** Pesco, Alberti, Sibia, Villarosa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.1 commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni con-

trattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.

**4. 3.** Pesco, Alberti, Sibia, Villarosa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per ricorrere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 13 del presente decreto-legge, le banche e gli ente-ponte non possono distribuire utili e dividendi per un periodo di cinque anni, devono adottare le iniziative necessarie a fissare un tetto ai compensi di *manager* e dirigenti dei medesimi istituti, in ogni caso non superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, e a cancellare la corresponsione di *bonus* e premi di produzione concessi a qualunque titolo, oltre a prevedere il divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.

**4. 4.** Giorgia Meloni, Rampelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**4. 5.** Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti.

#### ART. 5.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* con durata superiore ai tre anni.

**5. 1.** Alberti, Pesco, Sibia, Villarosa.

#### ART. 6.

*Al comma 6, dopo le parole:* Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**6. 2.** Villarosa, Alberti, Pesco, Sibia.

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 3.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibia.

#### ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole:* con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione *con le seguenti:* mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.

**7. 1.** Villarosa, Alberti, Pesco, Sibia.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* Nei casi previsti *fino a:* la banca è tenuta *con le seguenti:* In tutti i casi in cui lo Stato conceda la garanzia su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane ai sensi degli articoli precedenti, la banca richiedente è tenuta.

**7. 2.** Villarosa, Sibia, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 500 milioni *con le seguenti:* 300 milioni.

**7. 3.** Villarosa, Pesco, Sibia, Alberti.

*Al comma 6, dopo le parole:* banca richiedente *aggiungere le seguenti:* deve ridurre le spese ed i compensi per gli

organi di amministrazione e controllo, per i dirigenti ed i quadri direttivi del 30 per cento e.

**7. 4.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.

**7. 5.** Sibilìa, Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.

**7. 6.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* investire in strumenti finanziari speculativi.

**7. 7.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

## ART. 8.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.*

**8. 1.** Sibilìa, Alberti, Pesco, Villarosa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 27, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*5-ter.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*5-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla forma-

zione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

*5-quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*5-sexies.* Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente comma.

*5-septies.* Sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.

*5-octies.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30

per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

*5-nonies.* Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma *5-octies*, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

**8. 2.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

ART. 9.

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* Le competenti Commissioni parlamentari devono, altresì, essere tempestivamente informate di eventuali

rilievi o note inviate dalla Commissione europea in tale ambito.

**9. 1.** Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Agevolazioni surroga mutui in sofferenza attraverso trasferibilità DTA).*

1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso di surroga di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento in seguito ad una transazione tra debitore, istituto bancario surrogante ed istituto bancario surrogato per crediti iscritti a sofferenza, è concessa la facoltà di trasferire dal surrogato al surrogante contestualmente al contratto di finanziamento, DTA per un importo forfetario pari al 30 per cento della svalutazione applicata al credito in sofferenza surrogato, anche non infragruppo in deroga all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.

**12. 01.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 13.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , in attuazione dell'articolo 47 Cost.*

**13. 1.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali disposizioni si applicano anche a quelle banche di cui al decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183 per le quali non sussistevano i presupposti

dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.

**13. 2.** Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

**13. 3.** Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 14.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostegno pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.

**14. 1.** Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e

contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.

**14. 2.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**14. 3.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti.

## ART. 15.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

**15. 1.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

2-bis) Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.

**15. 2.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.

**15. 3.** Sibilìa, Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 3, sostituire le parole: ultimi anni con le seguenti: ultimi cinque anni.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole; ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.*

**15. 4.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

*Al comma 3 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.*

**15. 5.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.

**15. 6.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La relazione di stima di cui al presente articolo è pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.

**15. 7.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.

**15. 8.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

#### ART. 16.

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 806/2014 come riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di *stress* condotte a livello nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico o da esercizi equivalenti condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità bancaria europea o dalle autorità nazionali.

**16. 1.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* chiarimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.

**16. 2.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti.

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.

5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano anche per gli amministratori e i funzionari degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 2080, sui quali l'Autorità competente svolge gli accertamenti e le verifiche entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

**16. 3.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro il termine di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.

4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al

rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.

5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.

6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**16. 4.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 17.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello*

stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente ».

**17. 1.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

**17. 2.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: può con la seguente: è.*

**17. 3.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente.

**17. 4.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

#### ART. 18.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato.*

**18. 1.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.*

**18. 2.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.

**18. 3.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

#### ART. 19.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può acquistare con la seguente: acquista.*

**19. 1.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:*

a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 da qualunque controparte;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti

dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni hanno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;

f) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c), e costo effettivo per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni. Il Fondo è gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche

tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al Fondo hanno accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzata conseguente alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

3. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.

4. Gli investitori che abbiano dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ricevono automaticamente la differenza.

5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti.

5-bis. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.

**19. 2.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: limitatamente a quelli per la cui*

offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e le parole: diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 1° gennaio 2016 da qualunque controparte.*

**19. 3.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**19. 4.** Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

*e-bis)* il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al presente comma solo a seguito dell'avvenuto ristoro di tutti gli obbligazionisti diversi dagli investitori professionali che abbiano perso in modo parziale o totale il proprio investimento in strumenti finanziari subordinati acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, se emessi da istituti bancari italiani in data precedente al 1° gennaio 2016, sottoposti all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

*e-ter)* il ristoro di cui alla lettera precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal Fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotti il valore di

eventuali cedole già pagate e l'eventuale differenza tra il rendimento del titolo e quello di un titolo di Stato simile per durata e tipo di investimento emesso nello stesso periodo.

**19. 5.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

*e-bis)* il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al presente comma solo al fine del ristoro di tutti gli investitori persone fisiche, imprenditore individuale anche agricolo o coltivatore diretto o il suo successore *mortis causa*, che non siano controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, attraverso il riacquisto degli strumenti finanziari subordinati che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1° gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani;

*e-ter)* il ristoro di cui alla lettera precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotto il valore delle cedole percepite.

**19. 6.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

*e-bis*) le risorse derivanti dal minor costo sostenuto dal Ministero ottenuto dalla differenza tra il valore nominale degli strumenti finanziari subordinati di cui alla transazione relativa al comma 2, lettera c), ed il costo effettivo per lo Stato, sono destinate al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fondo potranno avere accesso entro il 31 dicembre 2017 gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 1° gennaio 2016 e che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1° gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'acquisto degli strumenti finanziari con l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione, riduzione, azzeramento, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopraccitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ri-

dotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.

**19. 7.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura una volta attivata determina i suoi effetti automaticamente per ogni azionista di cui al comma 2, lettera c), salvo l'azionista richieda espressamente di non aderire all'automatica adesione all'offerta transattiva entro trenta giorni dalla formalizzazione della procedura transattiva ed in ogni caso prima dell'avvio della procedura di riammissione del titolo alla quotazione.

**19. 8.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20 deve in ogni caso intendersi al valore economico dei titoli stessi. Il successivo riacquisto delle azioni dovrà interessare solo gli investitori non professionali vittime di collocazioni ingannevoli.

**19. 9.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa.

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

ART. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis*) La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per un valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risolu-

zione o dell'autorità pubblica partecipanti al capitale sociale della società veicolo.

ART. 19-ter.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:

861-bis. Per i soggetti la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di cui al presente comma: obbligazioni di valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

b) ai possessori di azioni: *warrant* le cui caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle 4 banche finite in risoluzione.

La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale.

**19. 03.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo.

ART. 19-ter.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 è inserito il seguente:

861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari

valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al btp di durata analoga;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni: *warrant* aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al concambio dei titoli delineato dal presente comma.

**19. 04.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milannato, Prestigiacomio, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti

o azzerati di cui all'articolo 27. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione ».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono aggiunti i seguenti:

861-bis. La società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, ai soggetti non aventi diritto all'accesso alle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 e dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, o comunque non aderenti, lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla società medesima, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati *Tier 2*: obbligazioni *senior* di pari importo al corrispettivo pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e un rendimento non superiore di un punto rispetto a quello dei titoli di Stato di pari durata;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati *Tier 1*: obbligazioni *senior* pari al 75 per cento del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopra citati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di

un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e rendimento in linea con quello dei titoli di stato di pari durata.

861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta, per i soggetti aderenti, la rinuncia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), e 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la rinuncia a far valere ogni altra pretesa giudiziale.

#### 19. 02. Carrescia.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

##### ART. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte delle società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo, 16 novembre 2015, n. 180).*

1. La transazione è rivolta ad investitori non professionali, ovverosia per la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo ed il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, ed è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti finanziari subordinati coinvolti nell'applicazione delle misure di conversione, riduzione, azzeramento di strumenti finanziari subordinati in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1° gennaio 2016.

2. Le società veicolo sorte in seguito all'applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo emettono strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, rispettando la gerarchia dei titoli obbligazionari subordinati azzerati, in misura corrispon-

dente al 33 per cento degli utili annuali della società fino al raggiungimento del valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli subordinati di cui al comma precedente e che non siano stati già oggetto di rimborsi totali.

3. Gli investitori di cui al comma 1, compresi gli investitori che hanno aderito al rimborso forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 2016, n. 119, esclusivamente per la parte residua, potranno formalizzare la richiesta alle società veicolo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2017.

#### 19. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

##### ART. 19-bis.

*(Equiparazione del trattamento tra investitori).*

1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto:

a) all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del presente decreto. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo »;

b) dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:

861-*bis*. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:

ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originali;

ai possessori di azioni: strumenti finanziari *warrant* il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

861-*ter*. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-*bis* ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.

861-*quater*. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

861-*quinquies*. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-*bis* comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale ».

**19. 05.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

## ART. 20.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (*restrictions on uncovered short sales in shares*) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche *intraday*; l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (*notification to competent authorities of significarli net shortpositions in shares*).

1-*ter*. Il divieto di cui al comma 1-*bis* si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1-*bis* non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai *market maker* nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da

intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (*liquidity provider*).

*1-quinquies*. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma *1-bis* in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.

*1-sexies*. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:

- a) preso a prestito le azioni;
- b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
- c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.

**20. 1.** Villarosa, Sibia, Pesco, Alberti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis*. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*1-ter*. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'E-

mittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.

**20. 2.** Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis*. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

- a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
- b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
- c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
- d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione,
- e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.

**20. 3.** Pesco, Alberti, Sibia, Villarosa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis*. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della participa-

zione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:

a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;

b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro

c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.

**20. 4.** Pesco, Villarosa, Sibia, Alberti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'even-

tuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.

**20. 5.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**20. 6.** Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.

**20. 7.** Pesco, Villarosa, Sibia, Alberti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono

stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;

b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;

c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;

d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

Qualsiasi pattuizione contraria è nulla.

**20. 8.** Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'azione sociale di responsabilità, ricorrendone i presupposti, può essere promossa dal Ministero, sentita la Banca d'Italia, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. L'azione può essere esercitata entro dieci anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e comunque entro due anni dalla sottoscrizione o dall'acquisto delle azioni da parte del Ministero. L'esercizio dell'azione determina la revoca dall'ufficio degli am-

ministratori nei cui confronti essa è promossa. L'azione non può essere esclusa, rinunciata o transatta dall'assemblea.

**20. 9.** Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.

**20. 10.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

**20. 11.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa.

ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 21

*(Banche costituite in forma cooperativa).*

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle

operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: 8 miliardi di euro *inserire le seguenti*: se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

**\*21. 1.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21

*(Banche costituite in forma cooperativa).*

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di

azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: 8 miliardi di euro *inserire le seguenti*: se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

**\*21. 2.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21

*(Banche costituite in forma cooperativa).*

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e

delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

**\*\*21. 3.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

#### ART. 21

*(Banche costituite in forma cooperativa).*

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

**\*\*21. 4.** Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 miliardi di euro ».

**21. 5.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

**21. 6.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » inserire le seguenti: « se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati ».

**21. 7.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

#### ART. 22.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, coloro che hanno su-

bito una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono, altresì, promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**22. 1.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 18, sono altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge.

**22. 2.** Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In un'ottica di tutela del risparmio nel settore creditizio, tali disposizioni si applicano anche ai creditori subordinati delle banche di cui al decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183 per le quali non sussistevano i presupposti dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.

**22. 3.** Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Nazionalizzazione).*

1. Se la banca dispone di un valore *Common equity tier 1* inferiore al 14 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare le modalità di trasferimento delle relative azioni.

*Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*5-quinquies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*5-sexies.* Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente articolo.

*5-septies.* Sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.

*5-octies.* Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto

centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

*5-novies.* Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma *5-octies*, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

**22. 01.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza).*

1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza,

riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio.

**22. 02.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Clausola sociale).*

1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a mantenere i livelli occupazionali e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti.

**22. 03.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela degli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano

titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 2016, n. 119 prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119.

**22. 04.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle disposizioni vigenti, gli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**22. 05.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

ART. 23.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.*

**23. 1.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

Al comma 3, dopo la parola: passività aggiungere le seguenti: da essa emesse o che siano state sottoscritte o siano in deposito presso intermediari diversi dalla stessa ed.

**23. 2.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: valore nominale con le seguenti: valore di acquisto.

**23. 3.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il valore economico delle passività emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena di cui alle lettere da a) a m) del precedente comma è utilizzato a compensazione del debito qualora si accerti che l'acquirente delle emissioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultasse debitore insolvente della medesima banca. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alla persona fisica acquirente delle emissioni che svolgeva un ruolo di amministratore o dirigente di società di capitali o di persone di qualsiasi forma giuridica che risultasse debitrice insolvente della medesima banca alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le emissioni detenute dagli amministratori e funzionari della medesima banca la cui condotta professionale ha determinato lo stato di crisi dell'Emittente, qualora accertata dall'Autorità competente.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter per debitore insolvente si intende il debitore che si trovi nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo ».

**23. 4.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui il

detentore del titolo di emissione di cui alle lettere da a) a m) sia un investitore non professionale, il valore economico da attribuire alla passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri è sempre il 100 per cento del valore nominale. »

**23. 5.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le banche e le società finanziarie non possono procedere alla vendita singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.

**23. 6.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere all'eventuale cessione delle quote di Banca Monte dei Paschi di Siena senza la previa autorizzazione del Parlamento.

**23. 7.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Commissione di inchiesta).

1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito

denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di *default* con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;

b) accertare altresì le attività della banca di cui alla lettera a) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;

c) accertare la gravità della responsabilità, colposa o dolosa, dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;

d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;

e) accedere ad ogni documentazione e atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 1° gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;

f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 1° gennaio 2005 al 30 novembre 2015, al fine di verificarne l'idoneità;

g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;

h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;

i) verificare le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto a fine di rintracciare le motivazioni e le eventuali responsabilità di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;

l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi;

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne

ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

5. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

6. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

7. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

8. Per l'elezione, rispettivamente, dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voci si procede ai sensi del comma 7.

9. Le deposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche per le elezioni suppletive.

10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

11. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

12. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dal comma 1, lettere e) e f).

13. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti

dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

14. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

15. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 13.

16. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

17. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 16.

18. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

19. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 16 è stabilito il numero massima di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

20. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

21. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

22. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.»

**23. 01.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Rimborso degli investitori delle banche sottoposte a risoluzione).*

1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto-legge, si intende riaperto il termine per l'accesso diretto al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come disciplinato dagli articoli 3 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2017 ».

3. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario

dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo dell'investitore, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015, inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, a 35.000 euro come secondo scaglione e a 55.000 come terzo scaglione;

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui

all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.»

**23. 02.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito istituzionale la lista dei cento maggiori debitori insolventi delle banche e degli ente-ponte che intendono accedere alle misure di garanzia o di rafforzamento patrimoniale di cui al presente decreto-legge.

2. Con riferimento ai debitori di cui al comma 1 le autorità di vigilanza effettuano apposite indagini volte a verificare la correttezza dell'operato dell'istituto nell'erogazione del prestito e in caso di irregolarità applicano specifiche sanzioni nei confronti dei responsabili.

**23. 03.** Giorgia Meloni, Rampelli.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. È fatto divieto ai fondi pensionistici di acquistare crediti deteriorati.

**23. 04.** Giorgia Meloni, Rampelli.

ART. 23-bis.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione per ciascun Emittente a cui è stato concesso l'intervento, corredato da una dettagliata indicazione dello stato patrimoniale dello stesso.

**23-bis. 1.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.

**23-bis. 2.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.

**23-bis. 3.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 23-ter. (*Disposizioni in materia di trasparenza degli istituti bancari*). — 1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati infor-

mativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancali e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto, secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;

f) la sottoposizione a interventi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o a intervento statale di cui ai Capi I e II del presente decreto.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

**23-bis. 01.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 24-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di educazione finanziaria).*

1. La presente norma riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore, allo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, tramite la promozione e realizzazione di progetti su tale materia.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di pro-

muovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dell'anno precedente.

**24-bis. 1.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Dal programma di cui al precedente comma 3 sono comunque esclusi tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.

*Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Sono comunque esclusi dalla nomina di cui al presente comma tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.

**24-bis. 2.** Paglia, Fassina, Marcon, Mellilla.

*Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:*

ART. 24-ter *(Modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito*

*al delitto bancario patrimoniale*). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis (*Delitto bancario patrimoniale*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. »

**24-bis. 01.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:*

ART. 24-ter (*Modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale*). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 137-bis (*Delitto bancario patrimoniale*). – 1. Salvo che il fatto costituisca

reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. »

**24-bis. 02.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:*

ART. 24-ter (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

« ART. 99-bis (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*) – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,

nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.»

**24-bis. 04.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 24-ter** (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

«**ART. 99-bis** (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*) – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.»

**24-bis. 03.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

**ART. 25.**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.** – (*Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

**25. 01.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis. — (Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari). — 1. L'articolo 10 dei testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.

2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:

*a*) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;

*b*) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

3. Le attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto della costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il proprio statuto. »

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma 1.

**25. 02.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 26-bis.

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o coloro che li

abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente *more uxorio*, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità; ».

**26-bis. 1.** Paglia, Fassina, Marcon, Mellilla.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1 inserire in fine le seguenti parole:* ed ogni altro avente diritto a norma di legge;

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi » sono soppresse;

*b)* alla lettera *f)*, le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; » sono soppresse.

*Conseguentemente dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

**ART. 9-bis.**

*(Emissione di strumenti finanziari warrant).*

1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a-bis*).

2. Gli strumenti finanziari warrant di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.

3. L'emissione degli strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti è a titolo gratuito.

**26-bis. 2.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1 inserire in fine le seguenti parole:* ed ogni altro avente diritto a norma di legge;

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi » sono soppresse;

*b)* alla lettera *f)*, le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; » sono soppresse.

*1-ter.* All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 sono soppresse le parole: « entro la data del 12 giugno 2014 e »;

*b)* al comma 1, sono soppresse le parole da: « al ricorrere di una delle seguenti condizioni: » fino alla fine del comma.

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'importo dell'indennizzo forfetario con un limite di rimborso pari a 100.000 euro è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

*a)* oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

*sopprimere il comma 2.*

*al comma 6 sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017.*

**26-bis. 3.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

e) alla lettera a), le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi » sono soppresse;

f) alla lettera f), le seguenti parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; » sono soppresse.

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « entro la data del 12 giugno 2014 e » sono soppresse;

b) alla lettera a) le parole: « 100.000 » sono sostituite con le seguenti: « 1.000.000 »;

c) alla lettera b) le parole: « 35.000 » sono sostituite con le: « 500.000 ».

*il comma 2 è soppresso.*

**26-bis. 4.** Pesco, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi » sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: « entro la data del 12 giugno 2014 e »;

b) al comma 1, sono soppresse le parole: « al ricorrere di una delle seguenti condizioni » fino alla fine del comma:

*sopprimere il comma 2.*

*al comma 6 sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017.*

**26-bis. 5.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i trasferimenti con atti tra vivi, anche a titolo gratuito, a prescindere dal grado di parentela.*

**26-bis. 6.** Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in fondo, sopprimere le seguenti parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi » sono soppresse;

**1-ter.** All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « entro la data del 12 giugno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 »;

**1-quater.** All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento ».

*Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Dopo l'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

*(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione).*

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione *warrant* convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. ».

**26-bis. 7.** Paglia, Fassina, Marcon, Mellilla.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 95 per cento ».

**26-bis. 11.** Donati, Ascani, Carrescia.

*Al comma 3, sostituire le parole: aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « con le seguenti: aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per la sola parte oggetto di indirizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) precedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito.*

**26-bis. 8.** Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

**3-bis.** Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: « 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 15 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi ».

**26-bis. 12.** Borghesi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

*10-bis.* Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dal fondo di cui ai commi precedenti hanno facoltà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.

**26-bis. 13.** Gianluca Pini, Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 26-bis inserire il seguente:*

ART. 26-ter.

*(Divieto di vendite allo scoperto).*

1. A far data dal 1° marzo 2017 è vietato far uso di vendite allo scoperto di strumenti finanziari quotati in mercati finanziari disciplinati dalla normativa della Repubblica.

**26-bis. 03.** Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

*Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:*

ART. 26-ter.

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, all'articolo 1, comma 2 le parole: « entro 18 mesi » sono sostituite con le seguenti: « entro 30 mesi ».

\* **26-bis. 04.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:*

ART. 26-ter.

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla

legge 24 marzo 2015, n. 33, all'articolo 1, comma 2 le parole: « entro 18 mesi » sono sostituite con le seguenti: « entro 30 mesi ».

\* **26-bis. 05.** Fassina, Paglia, Marcon, Mellilla.

ART. 26-ter.

*Dopo l'articolo 26-ter, inserire i seguenti:*

ART. 26-quater.

*(Istituzione di una Commissione di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) valutare l'adeguatezza e la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla gestione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa;

b) esaminare lo stato complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali;

c) valutare l'adeguatezza della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sull'emissione e sul collocamento di azioni e di obbligazioni, con

particolare riferimento alla regolarità delle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalle banche di cui alla lettera a);

d) verificare se da parte degli istituti di credito siano stati rispettati i principi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché i principi regolatori della condotta degli intermediari finanziari, come stabiliti dalle disposizioni di settore e, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal relativo regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e valutare la disciplina e le prassi relative all'attività di vigilanza svolta a tale riguardo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

e) accertare, in particolare, se corrisponda al vero che, secondo quanto riportato da organi di stampa, la CONSOB avrebbe autorizzato la Banca delle Marche Spa ad un aumento di capitale mediante emissione di azioni per 180 milioni di euro, sebbene la stessa banca avesse precedentemente ricevuto una comunicazione della Banca d'Italia, con cui la stessa ne segnalava lo « scadimento della qualità del portafoglio » e la « rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari »; che la Banca delle Marche Spa avrebbe omesso di comunicare tale circostanza ai sottoscrittori delle azioni emesse; che, nonostante tali rilievi, la Banca d'Italia non avrebbe ritenuto necessario intervenire in relazione a questo aumento di capitale;

f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a) in relazione al dissesto dei medesimi istituti e al danno subito dai possessori di strumenti finanziari emessi

da questi, in ragione dei doveri di vigilanza, delle competenze tecniche e degli obblighi di informazione inerenti alla funzione rivestita, nonché dei conseguenti doveri di tempestiva attivazione e di efficiente intervento per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;

g) accertare eventuali responsabilità delle società di revisione legale che hanno attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);

h) valutare la condotta del Governo in relazione alle vicende che hanno interessato le banche di cui alla lettera a), accertando l'eventuale sussistenza di interessi particolari e di conflitti di interessi a carico di membri del Governo medesimo, con riferimento alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215;

i) verificare se l'annullamento del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui alla lettera a), disposto dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, allo scopo di agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione e la costituzione della società-veicolo (*bad bank*) per la gestione dei crediti in sofferenza, rappresentasse l'unica scelta praticabile per la soluzione della crisi;

l) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, per un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;

m) valutare le conseguenze delle procedure di risoluzione adottate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle esigenze di tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;

n) accertare le circostanze e le motivazioni della scelta del piano d'intervento

adottato per affrontare la crisi delle banche di cui alla lettera a), anche con riferimento ai rapporti intercorsi fra le autorità nazionali e i competenti organi e uffici della Commissione europea nonché all'eventuale intervenuta valutazione di opzioni alternative alla stregua di quanto accaduto in situazioni analoghe verificatesi in altri Stati membri dell'Unione europea;

o) verificare se siano fondate le affermazioni espresse da Jonathan Hill, Commissario dell'Unione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, secondo cui le banche italiane avrebbero venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati, e, in caso affermativo, le iniziative assunte dalle autorità di vigilanza;

p) accertare la qualità e la diffusione degli strumenti finanziari ad alto rischio nel sistema bancario italiano, verificando la qualità dei corrispondenti quadri informativi;

q) valutare l'esistenza di situazioni o elementi di rischio, attuali, potenziali o latenti, e le loro eventuali conseguenze sulla stabilità del sistema bancario italiano;

r) verificare i contenuti, le condizioni, le rinegoziazioni, le controparti, gli importi e la durata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dallo Stato, e la conseguente esposizione finanziaria attuale e futura di esso;

s) verificare la metodologia e la conformità alla regolamentazione europea di settore dell'attività di informazione svolta dalle agenzie di rating verso i mercati finanziari, con particolare riguardo ai criteri di elaborazione e ai tempi di pubblicazione e di diffusione dei giudizi emessi tra il 2010 e il 2015 sul debito dello Stato italiano, accertando altresì le conseguenze che tali giudizi hanno avuto nei mercati internazionali sull'andamento degli investimenti esteri in titoli di Stato italiani;

t) valutare l'operato dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione, nonché le mo-

dalità di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, con riferimento a tutti i casi di crisi che hanno riguardato il sistema bancario italiano dal 1 gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività delle banche, delle istituzioni europee e delle amministrazioni pubbliche nazionali in strumenti denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subiti dai risparmiatori.

2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualevolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 26-quinquies.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per

l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 26-sexies.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 26-septies.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudi-

ziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

*ART. 26-octies.*

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

*ART. 26-novies.*

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un re-

golamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

**26-ter. 01.** Brunetta, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:*

*ART. 26-quater. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 2018).*

1. Al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

2. Dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:

« 861-*bis*. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.1 titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originali;

c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari *warrant* il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842.

861-*ter*. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del

controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-*bis* ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.

861-*quater*. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

861-*quinquies*. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:

a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858;

b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale. ».

**26-ter. 03.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 26-*quater*.** (Modifiche al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Dopo il primo periodo del comma 860 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente: « In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ».

**26-ter. 04.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

ART. 26-quater.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo ai commissari speciali, sentito il comitato di sorveglianza, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2393-bis e 2934 del codice civile.

**26-ter. 05.** Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti.

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

ART. 26-quater. – (Disposizioni in materia di ordini di pagamento).

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a un euro.

**26-ter. 06.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

ART. 26-quater. – (Disposizioni in materia pagamenti elettronici).

1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

**26-ter. 07.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

ART. 26-quater. – (Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevate nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conse-

guente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » delle missioni « Fondi da ripartire », allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 di euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 di euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 di euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 di euro;

c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**26-ter. 08.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Alberto Giorgetti, Laffranco.

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater.

1. In applicazione dell'articolo 47, primo comma, della Costituzione gli interventi per la tutela del risparmio disposti con il presente Decreto sono uniformemente estesi, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, a tutti i casi di crisi bancaria previsti dall'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

**26-ter. 09.** Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

*Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater.

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).*

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: « entro 18 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

**26-ter. 010.** Fassina, Paglia, Marcon, Mellilla.

*Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater.

*(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico).*

1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori

con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data.

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole:* può essere subordinata, *con le seguenti:* è subordinata.

**26-ter. 011.** Paglia, Fassina, Marcon, Mellilla.

*Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater.

*(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).*

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario), dopo le

parole: « 8 miliardi di euro », sono inserite le seguenti: « se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati ».

**26-ter. 012.** Fassina, Paglia, Marcon, Mellilla.

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater. – *(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).*

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

« ART. 117-bis. *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).* – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

2. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, re-

cante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (*Disposizioni in materia di operazioni home banking*). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**26-ter. 013.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater. (*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*).

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

« ART. 117-bis. (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto

stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**26-ter. 014.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 26-quater. (*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*).

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (*Disposizioni in materia di operazioni home banking*). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**26-ter. 015.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 26-quater.**

*(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385).*

L'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

**ART. 137 – (Mendacio e falso interno).** –

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1.

**26-ter. 016.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

*Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:*

**ART. 26-quater.** *(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti*

*che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)* – 1. Al fine di prevedere un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, il Governo emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter

esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di

ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

**26-ter. 017.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 26-quater. (Tassi di interesse).**

1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente: « 1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali. »

**26-ter. 018.** Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

**(Inammissibile)**

ART. 27.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

a) mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.

**27. 1.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Alberti.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le anticipazioni di tesoreria autorizzate ai sensi del presente comma devono essere compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale già formulate.

**27. 2.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2015, n. 33).*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « entro 18

mesi », sono sostituite con le seguenti: « entro 30 mesi ».

**27. 01.** Palese.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 335, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 3 miliardi di Euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

**27. 02.** Palese.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 85, introdotti dal presente articolo, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29 ».

**27. 03.** Palese.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di Euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

**27. 04.** Palese.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

**27. 05.** Palese.

ALLEGATO 2

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE TECNICA**

13484



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER IL BILANCIO  
UFFICIO III

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari - Economia e Finanze
13 FEB. 2017
Prot. n. 1-1076

Roma, 13 FEB. 2017

Prot. in uscita nr 25358/2017  
Prot. in entrata nr. 23891/2017


All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
E, p.c. all'Ufficio Legislativo  
Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 4280 - Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.  
Testo e Relazione tecnica.

In merito al testo del provvedimento indicato in oggetto, si rinvia a quanto già rappresentato con nota protocollo n. 22611 dell'8 febbraio u.s. e si trasmette, positivamente verificata, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, unitamente al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ( Allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato



**DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO DI SOSTEGNO ALLE BANCHE.****RELAZIONE TECNICA**

Fermo restando tutto quanto già descritto nella relazione illustrativa, con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del decreto legge, si rappresenta quanto segue.

**Capo I – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione**

Il decreto legge autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su (i) passività delle banche aventi sede legale in Italia (“banche italiane”) e su (ii) finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance - “ELA”), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal Regolamento sul Single Resolution Mechanism e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’articolato prevede che la garanzia sulle passività può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale. L’autorizzazione al MEF è limitata nel tempo ad un periodo non superiore ai 6 mesi, prorogabile con decreto del MEF previa approvazione da parte della Commissione europea.

Gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche italiane e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle Comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, l’emissione successiva all’entrata in vigore dello schema di garanzia, la durata e le altre caratteristiche finanziarie.

La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato.

La garanzia è onerosa e il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

**Capo II – Interventi di rafforzamento patrimoniale**

Il provvedimento autorizza il MEF a sottoscrivere azioni di nuova emissione di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o società italiane capogruppo di gruppi bancari, che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello nazionale, dell’Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico: l’intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall’articolo 32, par.4, lettera d), iii) della BRRD, meglio illustrato in relazione illustrativa. Come già ivi evidenziato, la qualificazione come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l’avvio della risoluzione.

A fini di minimizzazione dell’intervento pubblico è previsto, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (cd Banking Communication), che la sottoscrizione dell’aumento di capitale nella banca interessata da parte del MEF sia preceduta dalla conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2), nonché degli altri strumenti subordinati in circolazione.

Non può essere invece disposta la mera riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa, infatti, può essere disposta in quanto è necessaria ad assorbire perdite che impattano anche in bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'Emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.

*La metodologia di calcolo del numero di azioni da attribuire in sede di conversione e del prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al MEF è specificata nell'allegato.*

*Il primo passaggio per la definizione del numero delle azioni assegnate ai titoli subordinati convertiti in azioni e al MEF, in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, è la determinazione del valore delle azioni già in circolazione. Per la determinazione di questo valore sono previste due procedure alternative, a seconda che la società sia quotata o meno (in questo secondo caso rientrano anche le banche quotate sospese dalla negoziazione). Per le banche quotate si fa riferimento ai prezzi di mercato, per le altre a una procedura valutativa che tenga conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali, delle valutazioni di mercato sulle banche quotate, degli effetti di eventuali cessioni straordinarie di attività.*

*Il secondo passaggio per la determinazione del numero di azioni assegnate ai subordinati è la stima del valore economico dei titoli, cioè della percentuale del valore nominale che può essere ritenuto ragionevole riconoscere ai detentori, tenuto conto della rischiosità del titolo e delle prospettive della banca. Per MPS il valore economico dei titoli subordinati, espresso in percentuale del valore nominale, è determinato direttamente nel decreto legge.*

*Sulla base del valore individuato per le azioni già in circolazione, si procede a determinare il prezzo a cui queste azioni sono assegnate ai subordinati convertiti. Il prezzo è più basso di quello stimato per le azioni in circolazione. Questo comporta che i subordinati ottengano le azioni con un vantaggio rispetto agli azionisti esistenti, conseguente all'utilizzo di una formula finanziaria standard per le operazioni di ricapitalizzazione, il TERP, nella quale è inserito uno sconto pari al 15%. Il numero delle azioni attribuite ai creditori subordinati si ricava dividendo il valore economico dei titoli, espresso come percentuale del valore nominale, per il prezzo calcolato usando la formula TERP.*

*Una volta determinato il prezzo a cui le azioni sono assegnate ai creditori subordinati convertiti, con la formula TERP, si procede a determinare il prezzo a cui le azioni sono sottoscritte dal Tesoro, applicando un ulteriore sconto a favore del Tesoro. Il secondo sconto è pari al 25% sul prezzo determinato con la formula TERP.*

E' altresì prevista la possibilità per il MEF di sottoscrivere non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing, nell'ambito di transazioni tra l'Emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che non siano controparti qualificate, al fine di porre fine o prevenire una lite legata al collocamento o negoziazione da parte dell'Emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing. *Al fine dell'appropriata delimitazione dei confini del misselling che costituisce il presupposto della proposta transattiva dell'Emittente, la transazione stessa è limitata alle azioni rivenienti da strumenti finanziari alla data del 1° gennaio 2016, data dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs 180/2015 relative al bail-in. L'acquisto da parte del MEF avverrebbe al minore tra il prezzo utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma*

*2, o nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa.* Il corrispettivo è versato all'Emittente che corrisponderebbe obbligazioni senior per un valore nominale pari a quello corrisposto dal Ministero. Il decreto legge limita altresì il rendimento che può essere riconosciuto a tali obbligazioni. In considerazione di tali caratteristiche, del fatto che la transazione verrebbe proposta a fronte di rischio di contenzioso al fine di preservare il valore aziendale, *e che il prezzo pagato dal MEF è limitato al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari oggetto di conversione*, l'acquisto non includerebbe alcuna componente indennizzatoria a favore degli obbligazionisti convertiti.

*La disposizione, al comma 2-bis, rende inoltre fiscalmente neutrale le operazioni di condivisione degli oneri (cd. "burden sharing") di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. "Decreto salva risparmio"), per i soggetti che hanno emesso gli strumenti finanziari oggetto delle predette operazioni, disponendo la non applicabilità dell'art. 88 del TUIR ai maggiori o minori valori derivanti dalle operazioni stesse.*

*Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari sia in quanto si configura quale rinuncia a maggior gettito sia in coerenza con le valutazioni finanziarie di disposizioni simili (Articolo 1, commi 170 e 171, della L. n. 208/2015).*

### **Capo III – Disposizioni finanziarie**

La norma dispone, all'articolo 24, comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo - in relazione alle effettive esigenze - si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo e che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

La costituzione del fondo determina nel 2017 un effetto negativo in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per l'importo di 20 miliardi di euro e sul fabbisogno potrà comportare un impatto negativo fino a 20 miliardi di euro in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse.

Trattandosi di operazioni relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato di natura non standardizzata ai fini del SEC2010, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto, fatto salvo quanto previsto per gli interessi passivi determinati dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento 2016, per i quali si provvede ad apposita compensazione finanziaria nell'articolo di copertura.

Dalle informazioni comunicate dalla Banca d'Italia, si evince che le obbligazioni (senior unsecured) emesse da banche italiane in scadenza nel 2017 ammontano a 101 miliardi di euro. Se oltre a tali obbligazioni si considerassero anche i covered bond e le obbligazioni subordinate in scadenza nel 2017, l'ammontare complessivo sarebbe pari a 112 miliardi. Si richiama l'attenzione sul fatto che

l'ammontare delle nuove emissioni cui si applicherà la garanzia statale potrebbe anche essere superiore agli importi indicati, tenuto conto che le banche potrebbero trovarsi nella condizione di dover far fronte a deflussi di altre forme di raccolta (depositi, pronti contro termine).

Secondo le stime della Banca d'Italia, il costo della garanzia per lo Stato, tenendo conto del rischio di default da parte delle banche, ammonterebbe a 771 milioni di euro.

Tale stima è stata determinata considerando i volumi di cui al punto precedente, moltiplicati per una probabilità di default (PD) e una perdita in caso di default (LGD): volumi\*PD\*LGD.

Per le prime tre banche del sistema la PD è stata stimata quale media di lungo periodo (3 anni: stesso orizzonte temporale utilizzato dalla EuCom per il calcolo del costo della garanzia) della probabilità di default a un anno, calcolata attraverso il modello di Moody's (EDF: Expected Default Frequencies). Per le altre banche è stata utilizzata la PD media di sistema.

Per la perdita in caso di default (LGD) è stato utilizzato il valore previsto dalla regolamentazione prudenziale per il modello IRB di base, pari a 45%.

La dotazione del Fondo appare largamente sufficiente a sopperire alle esigenze di rafforzamento patrimoniale delle banche potenzialmente interessate: il fabbisogno patrimoniale sarà concretamente quantificatocaso per caso dalla BCE quale autorità di vigilanza competente.

*Le disposizioni dell'articolo 24-bis prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.*

*A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotta un programma che definisca una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", che dovrà conformarsi ad una serie di principi definiti dalla norma.*

*Per l'attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e finanziaria, è prevista l'istituzione di un Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con il precipuo compito di promuovere e programmare iniziative volte alla sensibilizzazione dell'educazione finanziaria. Il predetto Comitato, composto da 11 membri, che non percepiscono alcun compenso, emolumento o gettone di presenza, opera tramite riunioni periodiche prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia.*

*Agli oneri connessi alle attività del predetto Comitato, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

#### Capo IV – Misure urgenti per il settore bancario

##### Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale (Art. 25)

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di

seguito “d.lgs.180/2015”), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Come noto il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, d.lgs 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

La norma interpretativa chiarisce il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni aggiuntive previste dalla previsione de quo.

Poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170 (Art. 26)

La norma è puramente ordinamentale e non ha impatti di finanza pubblica.

#### Articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater

*Gli articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater riguardano modifiche al Fondo di solidarietà istituito dall'art. 1, comma 855, L. 28/12/2015 (stabilità 2016), il quale, a norma del successivo comma 861 dello stesso articolo, è gestito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385 (TUB). Considerato che il Fondo di solidarietà è finanziato dal sistema bancario secondo le regole proprie del FITD e che non sono previsti adempimenti da parte delle Pubbliche amministrazioni in ordine alla procedura di indennizzo diretto disciplinata dagli artt. 8 e 9 DL n. 59/2016, ne consegue che le modifiche apportate dagli articoli suindicati ricadono sul sistema bancario, per cui non comportano oneri a carico del bilancio statale e della finanza pubblica.*

#### Articolo 26-quinquies

*La disposizione in esame chiarisce che l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 59/2016 decorrono dal periodo d'imposta 2016, in linea con le indicazioni pervenute in sede comunitaria. In particolare, per il primo anno di applicazione viene confermata la piena computabilità nel patrimonio di vigilanza delle DTA convertibili già in sede*

di primo bilancio infrannuale successivo. La norma prevede, inoltre, che il canone da versare annualmente debba essere commisurato alla differenza fra DTA e imposte rilevanti risultante al termine dell'esercizio precedente a quello di competenza in cui si effettua il pagamento. La norma in esame non determina variazioni nei versamenti del canone così come previsti dal comma 13 del citato articolo 11 (224,3 milioni di euro per l'anno 2016, 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028). Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la disposizione non incidendo sulla tempistica e sugli ammontare dei versamenti suindicati, non comporta variazioni rispetto alle previsioni iscritte sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, confermandosi il profilo delineato dal predetto comma 13.

(Articolo 26- sexies)

La norma proposta mira ad assicurare la piena trasformabilità delle imposte anticipate c.d. "qualificate" (DTA), ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e successive modificazioni, in tutte le circostanze previste dalla disciplina stessa, nei confronti delle banche di credito cooperativo. Queste godono di un regime di parziale detassazione degli utili che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R., si riflette sul regime delle perdite fiscali limitandone l'utilizzo ed il riporto in avanti. In particolare, secondo la normativa di cui all'articolo 84 "Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti."

Onde evitare che tale limitazione pregiudichi la possibilità di trasformare in credito d'imposta l'intero ammontare delle DTA corrispondente alle variazioni in diminuzione (reversal) apportate in dichiarazione, relative principalmente a rettifiche di valore su crediti operate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 – creando una situazione di penalizzazione rispetto agli altri istituti di credito – viene sospesa l'operatività di tale disposizione stabilendo che, a tale fine, la perdita fiscale derivante dalla deduzione dei componenti negativi del citato comma 55 dell'articolo 2 del D.L. n. 225/2010 è integralmente riportabile generando, in tal modo, imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta ai sensi del successivo comma 56-bis. La norma, inoltre, introduce una presunzione assoluta tesa a stabilire che la perdita fiscale si è formata prioritariamente per effetto della deduzione di tali componenti negativi. Pertanto, solo sulla quota di perdita eccedente l'importo di detti componenti negativi verrà applicata la disciplina dettata dall'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, secondo cui la perdita è computabile in diminuzione dei successivi esercizi solo per la quota parte che eccede gli utili che non hanno concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Il riconoscimento della convertibilità in credito d'imposta delle DTA afferenti ai reversal che concorrono a formare la perdita fiscale di periodo è coerente con i criteri ai quali è improntata la disciplina della "trasformazione", come risultante a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che, nella sostanza, ne subordinano l'applicabilità alla circostanza che alla rilevazione di DTA in bilancio nel corso degli anni corrisponda un effettivo versamento di imposte di ammontare almeno pari alle DTA stesse. In caso contrario (cioè nell'ipotesi in cui le DTA non trovino integrale "copertura" nelle imposte effettivamente versate) il pagamento del canone previsto dall'art. 11 del D.L. n. 59 del 2016 consente di colmare la quota di incapienza delle imposte versate, così da configurare tale pagamento alla stregua di un esborso sostitutivo delle imposte versate in meno rispetto alle DTA

iscritte in bilancio, finalizzato a soddisfare, sia pure in via forfettaria, il requisito della “copertura”. Rimane immutata l’applicabilità dell’art. 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR sulla residua quota di perdite. La norma proposta, sospendendo in parte l’applicabilità dell’articolo 84 comma 1 secondo periodo, garantisce, in ogni caso, il recupero delle DTA iscritte nei bilanci delle BCC alla data del 31 dicembre 2015, determina inoltre una piena rilevanza delle DTA stesse ai fini della relativa computabilità nel patrimonio di vigilanza alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini della stima dei possibili effetti di gettito della normativa proposta si evidenzia che, secondo i dati forniti dalla associazione di categoria, l’ammontare dei reversal IRES al 31 dicembre 2015 è stimabile in circa 6,28 miliardi di euro che ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.L. n. 83/2015 dovrebbero essere utilizzati seguendo il seguente schema temporale (importi in milioni di euro):

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	502	629	753	753	753	753	753	753	315

Assumendo in via prudenziale l’anticipo di un biennio nell’utilizzo dei reversal, a seguito della possibilità di conversione ai sensi dell’ art. 2, comma 56-bis del D.L. n. 225/2010 l’andamento è stato così rimodulato:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
378	605	756	908	908	908	908	908

Possono verificarsi diverse casistiche di contribuenti:

- contribuenti in utile civilistico i quali a seguito dei reversal specifici continuano a determinare un utile fiscale, per i quali la proposta normativa non rileva;
- contribuenti in perdita civilistica i quali, ai sensi dell’articolo 2 comma 55 del DL “Milleproroghe” possono comunque convertire le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, senza la necessità di fare riferimento alle perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 TUIR;
- contribuenti in utile civilistico i quali a seguito dei reversal specifici evidenziano una perdita fiscale: in questo caso il limite vigente dell’articolo 84 potrebbe impedire, nel confronto con il basket degli utili detassati, la rilevanza in tutto od in parte delle perdite specifiche e quindi la conversione in credito di imposta delle DTA. Ne consegue pertanto che solo una parte dei reversal indicati determina perdite fiscali non rilevanti secondo quanto attualmente disposto dall’articolo 84 comma 1, secondo periodo. A tale riguardo, sulla base di ulteriori informazioni reperite presso l’associazione di categoria in capo ai propri associati, sono state rilevate le quote dei reversal specifici che sarebbero “liberate” a seguito della proposta normativa. Si rileva come a fronte della “liberazione” delle perdite specificatamente attribuibili ai reversal in questione si ottiene un effetto indiretto e di segno opposto nella mancata riduzione degli utili detassati, con conseguente minore possibilità di riportare agli esercizi successivi perdite fiscali diverse da quelle oggetto della normativa proposta in quanto “attratte” nel basket di utili esenti. Inoltre, secondo quanto indicato dalla Amministrazione finanziaria, nei primi anni si rileva un effetto connesso alle perdite civilistiche (in quanto la trasformazione di DTA in crediti d’imposta, in parte, avviene in relazione appunto all’esistenza di una perdita civilistica secondo un meccanismo che prescinde dall’intervento normativo stesso determinando, oltre ad una diminuzione delle DTA recuperabili in presenza di perdite fiscali, anche un diverso andamento temporale del recupero delle DTA stesse). Si evidenzia altresì che, in conseguenza della disciplina della “trasformazione”, come risultante a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 11 del

*D.L. 3 maggio 2016, n. 59, la convertibilità in credito d'imposta delle DTA afferenti ai reversal che concorrono a formare la perdita fiscale di periodo è soggetta al pagamento di una fee. La modifica normativa, ampliando per le BCC la perdita fiscale rilevante e quindi l'applicabilità del comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto milleproroghe, può comportare il pagamento di una maggiore fee commisurata alle imposte relative alle parte di DTA convertita in credito di imposta specificatamente in seguito alla normativa proposta. A tale riguardo si evidenzia che il profilo della fee, come da RT originaria, è nel tempo decrescente, partendo – in via prudenziale - da un importo netto di 158,7 milioni di euro X 1,5% = 2,4 milioni di euro. Tutto ciò premesso, applicando l'aliquota IRES nominale per determinare la maggiore perdita per l'Erario sotto forma di maggiore credito di imposta utilizzabile in compensazione (al netto del contestuale effetto positivo a causa del minore riporto delle "altre" perdite fiscali) ed indicando il profilo del gettito da fee netto si ottiene il seguente profilo degli effetti finanziari:*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Cred. imposta</i>	-17,1	-13,0	-23,1	-31,2	-26,5	-22,3	-20,0	-5,5	0
<i>Canone (fee)</i>	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,8	0,4	0	0
<i>Totale</i>	-14,7	-10,9	-21,3	-29,7	-25,3	-21,5	-19,6	-5,5	0

*in milioni di euro*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.*

#### Disposizioni finanziarie (Art. 27)

La disposizione, considerata l'autorizzazione del Parlamento ad operare per le finalità di cui al presente decreto tramite ricorso ad indebitamento per un importo massimo di 20 miliardi di euro nel 2017, prevede il corrispondente incremento degli obiettivi programmatici fissati nella legge di bilancio 2017. In particolare, sono incrementati il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Agli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento 2016, quantificati nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili;
- c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Ai maggiori effetti in termini di indebitamento netto, nell'importo massimo di 88 milioni di euro per l'anno 2017, di 127 milioni di euro per l'anno 2018 e di 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in relazione al diverso criterio di contabilizzazione *accrual* previsto dal SEC2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Le risorse derivanti dalla riduzione dei fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) (Fondo per le esigenze indifferibili e Fondo speciale di parte corrente), sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d) (Fondo per interventi strutturali di politica economica e Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

Trattandosi di un importo massimo di cui si dispone il potenziale utilizzo, la norma prevede un meccanismo che consente di liberare le risorse che non si renderanno necessarie per le finalità di cui al presente decreto. In particolare, è previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto legge, si provveda alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse non necessarie per la loro copertura.

A titolo prudenziale, è previsto infine che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194, ha avuto esito

A

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 FEB. 2017

Di. n. 237/2016 "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"  
(in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020				
24	1	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni e delle garanzie concesse dallo Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani	s	k	20.000,0														
24 bis	11	Comitato per la programmazione e il coordinamento per le attività di educazione finanziaria	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24 bis	11	Riduzione Tab. A MEF	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 sexies	1	Credito d'imposta DTA per Banche Credito Cooperativo	s	c	17,1	13,0	23,1	31,2	17,1	13,0	23,1	31,2	17,1	13,0	23,1	31,2	17,1	13,0	23,1
26 sexies	1	Credito d'imposta DTA per Banche Credito Cooperativo	e	ext	2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8
26 sexies	2	Canone DTA per Banche Credito Cooperativo	s	c	-14,7	-10,9	-29,7	-29,7	-14,7	-10,9	-29,7	-29,7	-14,7	-10,9	-29,7	-29,7	-14,7	-10,9	-29,7
27	2, lett. b)	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili	s	c	-30,0	-100,0	-100,0	-129,0	-30,0	-100,0	-100,0	-129,0	-30,0	-100,0	-100,0	-129,0	-30,0	-100,0	-100,0
27	2, lett. c)	Riduzione Tab. A MEF	s	c	-10,0	-70,0	-50,0	-50,0	-10,0	-70,0	-50,0	-50,0	-10,0	-70,0	-50,0	-50,0	-10,0	-70,0	-50,0
27	2, lett. c)	Riduzione Tab. A Ambiente	s	c	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0
27	2, lett. c)	Riduzione Tab. A MIT	s	c	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,0	-3,0	-3,0
27	2, lett. c)	Riduzione Tab. A Salute	s	c	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0
27	3	Assegnazione a Fondo interventi strutturali di politica economica per accantonamento a copertura di interessi passivi per emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0
		- Entrate	e		2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8	1,5	2,4	2,1	1,8
		- Spese	s		20.002,4	2,1	-6,6	1,5	20.002,4	2,1	-6,6	1,5	20.002,4	2,1	-6,6	1,5	20.002,4	2,1	-6,6
		SALDO			-20.000,0	0,0	8,4	0,0	-20.000,0	0,0	8,4	0,0	-20.000,0	0,0	8,4	0,0	-20.000,0	0,0	8,4

PER MEMORIA: effetti potenziali su interessi passivi per emissioni titoli del debito pubblico e relativi accantonamenti per coperture

articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020				
27	2, lett. a)	Accantonamento a carico Fondo interventi strutturali di politica economica da accantonare	s	c	14,0	51,0	129,0	100,0	14,0	51,0	129,0	100,0	14,0	51,0	129,0	100,0	14,0	51,0	129,0
27	2, lett. d)	Utilizzo Fondo attuazione contributi pluriennali da accantonare	s	k					88,0	127,0	136,0	136,0	88,0	127,0	136,0	136,0	88,0	127,0	136,0
27	3	Assegnazioni a Fondo interventi strutturali di politica economica da accantonare	s	c	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0	190,0	46,0	181,0	161,0
		Totale accantonamenti			60,0	232,0	290,0	290,0	148,0	359,0	426,0	426,0	148,0	359,0	426,0	426,0	148,0	359,0	426,0
		Onere massimo interessi passivi derivanti dalle eventuali maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico			60,0	232,0	290,0	290,0	60,0	232,0	290,0	290,0	60,0	232,0	290,0	290,0	60,0	232,0	290,0

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie direttamente interessate ..... 86

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 86

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Lunedì 13 febbraio 2017.*

**Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015.**

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie direttamente interessate.**

L'audizione informale si è svolta dalle 16.15 alle 18.20.

##### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 13 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 19.**

**DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.**

**C. 4280 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, precisa che la Commissione è chiamata a esprimersi, in particolare, su un articolo del disegno di legge in esame, introdotto durante l'esame in Senato, che lo ha approvato con modificazioni, in data 8 febbraio 2017, con voto di fiducia.

Sottolinea che le finalità complessive del provvedimento sono state ampiamente evidenziate nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, ha sottolineato che questo decreto-legge aggiunge un'altra pietra portante nella costruzione del sistema bancario italiano che si basa su una serie di interventi precisi e puntuali che hanno una loro razionalità e coerenza in risposta anche all'interlocuzione con l'Unione europea. Nel corso degli ultimi anni, il sistema bancario italiano è stato sottoposto a condizioni di crescenti difficoltà, legate a molteplici fattori, il primo dei quali è la

prolungata recessione legata alla crisi finanziaria internazionale che ha portato a una significativa contrazione economica. La conseguenza è stata l'aumento delle insolvenze delle imprese e, quindi, dei crediti deteriorati. Inoltre, i tassi di interesse molto bassi hanno determinato una diminuzione della redditività delle banche. L'inasprimento dei vincoli di natura regolamentare, concernenti i requisiti patrimoniali e di liquidità, hanno poi ulteriormente aggravato il sistema.

In risposta alle molteplici strumentalizzazioni che hanno accompagnato il dibattito su questo decreto-legge, sottolinea che sostenere le banche in difficoltà in questo difficile periodo congiunturale equivale a proteggere il risparmio ivi contenuto ed evitare serie ripercussioni a danno dei risparmiatori. La stabilità del sistema creditizio è, infatti, un valore; mantenere salda la fiducia pubblica nel sistema bancario è una funzione pubblica primaria. A questo proposito, ricorda che la Costituzione, all'articolo 47, prevede che il risparmio deve essere tutelato.

Il provvedimento è articolato in quattro Capi. Il primo reca misure di sostegno alla liquidità: con esso si concretizza la concessione di una garanzia dello Stato sulle passività di singole banche. Il Capo II, invece, prevede misure di sostegno alla solvibilità, con la possibilità di un intervento precauzionale diretto dello Stato nel patrimonio di una banca, che risulti patrimonialmente carente. Il Capo III riguarda le disposizioni finanziarie. Infine, il Capo IV reca misure urgenti per il sistema bancario che prevedono la possibilità di un meccanismo di ristoro in favore di investitori non qualificati e non professionali che siano detentori di obbligazioni subordinate. Quest'ultima misura è un trattamento riservato, quindi, agli investitori non istituzionali e si giustifica in funzione della tutela della fiducia del pubblico nei confronti delle banche.

Il profilo sul quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere, l'articolo 24-bis, contiene disposizioni generali in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Ricorda che, in data

14 settembre 2016, la Commissione si era già pronunciata sul tema in occasione dell'esame in sede consultiva della proposta di legge recante « Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione » (C. 3666 e abbinate). La Commissione aveva espresso parere favorevole nella convinzione che gli utenti devono essere messi in grado di poter effettuare scelte razionali e consapevoli quando prendono decisioni finanziarie e che devono essere adottati gli strumenti necessarie per aumentare la comprensione dei rischi inerenti alle diverse operazioni; ciò è necessario per garantire ai cittadini l'effettivo esercizio delle libertà individuali attraverso la rimozione degli ostacoli alla partecipazione all'organizzazione economica e sociale del paese, in coerenza con la Carta costituzionale. Le disposizioni dell'articolo 24-bis rispondono a questa esigenza, tanto più sentita dopo le perdite sofferte dai risparmiatori italiani durante la crisi finanziaria e le recenti vicende legate al dissesto di diversi istituti di credito che hanno riportato la questione della tutela dei risparmiatori al centro del dibattito politico del nostro Paese, sfociata nell'adozione del decreto-legge di cui oggi ci occupiamo. Con il comma 1 vengono espresse le finalità delle disposizioni, ovvero, garantire, organizzare, monitorare una serie di azioni sinergiche e sistematiche, curate da soggetti pubblici e privati ai quali è istituzionalmente affidata la comunicazione e la diffusione di informazioni, e atte a favorire l'acquisizione delle competenze di base a tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. Il comma 2 a tale scopo definisce, in conformità con quanto già espresso in sede internazionale dall'OCSE, il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Essa in particolare consiste nel processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura

assicurativa e previdenziale e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie. Il comma 3 affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che dovrà essere trasmesse alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Detta Strategia si conforma ai seguenti principi: organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione; definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali. I commi da 6 a 11 dettano la disciplina relativa all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per l'attuazione della Strategia nazionale da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato ha il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione in tema di educazione finanziaria,

assicurativa e previdenziale. È composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, scelti con i medesimi criteri, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. La relativa attività, espletata attraverso riunioni periodiche, può essere organizzata, ove necessario, in specifici gruppi di ricerca, appositamente costituiti, cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza. Al Comitato è affidato il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

Evidenzia che le disposizioni sottoposte all'esame della Commissione offrono una prima risposta alla dimostrata necessità di innalzare adeguatamente il livello della cultura finanziaria nel nostro Paese e diffondere quanto più possibile la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei rischi finanziari, da utilizzare al fine di prendere decisioni efficaci in un insieme di contesti finanziari e consentire una partecipazione consapevole alla vita eco-

nomica. La garanzia di una corretta informazione deve necessariamente accompagnare la crescente complessità dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi. Le logiche di profitto non possono in alcun modo prevalere sulla capacità di orientamento dei consumatori che devono essere liberi di operare scelte consapevoli in materia di gestione del risparmio, di impiego delle risorse liquide disponibili e di utilizzo degli strumenti finanziari offerti dal mercato. Fa notare che il decreto-legge si prefiggeva l'obiettivo di tutelare la stabilità finanziaria, ma anche i risparmiatori e, gli interventi in esso previsti vanno esattamente in questo senso: tutelare i risparmiatori in una difficile fase di transizione economica. Osserva che il punto cruciale non è soltanto il provvedimento in sé, ma la sua esecuzione concreta, su cui la responsabilità passa dal Parlamento che deve approvarlo, al Governo, che deve dare attuazione alla normativa in esame

avendo per orizzonte l'interesse del sistema bancario, che deve essere risanato, e quello del risparmiatore che ad esso ha affidato i propri averi. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S), preannunciando la sua astensione, esprime la contrarietà del suo Gruppo sul provvedimento nel suo complesso, del quale, tuttavia, condivide sostanzialmente la parte di interesse della Commissione, ricompresa nelle disposizioni dell'articolo 24-*bis*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 19.15.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	23

SEDE REFERENTE:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	75

### VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie direttamente interessate .....	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
---	----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007850\*